

DIDACTICA & PARTNERS

Progettazione e organizzazione di attività formative
in partnership con **l'Ordine di Sondrio**

**VOLUNTARY DISCLOSURE:
CHIARIMENTI APPLICATIVI E RISPOSTA
AI QUESITI DELL'ULTIMA ORA**

09 NOVEMBRE 2015

CONTESTO INTERNAZIONALE E ACCESSO ALLA VD

A cura di Andrea Bonino

- ✓ **Scambio automatico come forma di cooperazione internazionale:**
 - ❑ in data 29 ottobre 2014, a Berlino, in occasione del Global Forum OCSE, 51 Paesi, tra cui l'Italia, hanno sottoscritto l'accordo per l'implementazione dello scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard, elaborato dall'OCSE) a partire dal 2017;
 - ❑ l'accordo si estenderà a (almeno) 92 Paesi nel corso del 2018.

- ✓ **Direttiva 2011/16/UE** sulla cooperazione amministrativa:
 - ❑ scambio automatico di informazioni, tra gli altri, su dividendi, plusvalenze, conti correnti.

- ✓ La voluntary disclosure si inserisce, pertanto, in un contesto internazionale all'interno del quale, sempre maggiore rilevanza assumeranno gli scambi automatici delle informazioni.

-
-
- ✓ **I recenti accordi con paesi black list: effetti sulla disclosure**

 - ✓ Di recente Svizzera (in data 23 febbraio 2015), Liechtenstein (in data 26 febbraio 2015) ed il Principato di Monaco (2 marzo 2015) hanno sottoscritto con l'Italia l'accordo che, prevedendo lo scambio di informazioni su richiesta, ai fini fiscali, secondo lo standard OCSE, pone fine al segreto bancario.

 - ✓ Con la firma, tali Paesi sono considerati, ai fini della procedura di collaborazione in esame, *non black list*: ne deriva che i cittadini italiani che detengono in questi Paesi investimenti e attività finanziarie, possono accedere alla procedura di regolarizzazione alle condizioni più favorevoli previste dalla legge.
-
-

- ✓ **I recenti accordi con paesi "black list": effetti operativi**
 - ✓ Il previsto scambio di informazioni su richiesta avverrà a seguito di specifiche domande avanzate delle rispettive Agenzie delle Entrate, con riferimento a fatti e circostanze esistenti, o realizzati, a partire dal giorno di firma degli accordi stessi.
 - ✓ Con riferimento all' Italia, la richiesta dovrà:
 - essere indirizzata dall' Autorità italiana, all' Autorità straniera;
 - contenere gli anni fiscali sotto indagine;
 - fare riferimento espresso alla norma convenzionale per lo scambio di informazioni;
 - riferirsi ad un contribuente in particolare, oppure ad una pluralità di contribuenti specificatamente individuati (cd. richiesta di gruppo, ad es. relativa a contribuenti che non hanno rilasciato agli intermediari esteri la dichiarazione di regolarità fiscale, o che hanno effettuato movimentazioni di capitali verso altri paradisi fiscali ...).
-
-
-
-

- ✓ **L' accordo con la Svizzera: criticità**
 - ✓ Da un punto di vista tecnico, l' accordo dello scorso febbraio rappresenta un Protocollo che modifica la Convenzione contro le doppie imposizioni tra l' Italia e la Svizzera (ratificata nel 1978), adeguando, nella sostanza, le disposizioni in materia di scambio di informazioni, ai più recenti standard internazionali.
 - ✓ Il nuovo Protocollo aggiuntivo in argomento, inserito nell' art. 27 della predetta Convenzione, risulta, di fatto, conforme alla struttura dell' art. 26 del modello OCSE, per cui:
 - lo scambio di informazioni non può essere limitato dall' assenza di un interesse specifico dello Stato destinatario delle richieste a fornire le stesse;
 - lo Stato destinatario delle richieste non può rifiutarsi di dare corso alle stesse in quanto i dati sono detenuti da una banca, o da una istituzione finanziaria.
-
-
-
-

- ✓ Sempre relativamente alla Svizzera, si rileva che la svolta verso la trasparenza fiscale della Confederazione Elvetica, anche nei rapporti con l'Italia, in realtà era già arrivata con la firma da parte della Svizzera stessa, della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa (cd. "Convenzione MAAT").
- ✓ Tale sottoscrizione è avvenuta in data 15 ottobre 2013, a seguito di specifica determinazione assunta dal Consiglio Federale Elvetico.
- ✓ Il testo convenzionale, che entrerà in vigore in Svizzera complete le formalità di notifica delle ratifiche interne, prevede espressamente un effetto retroattivo nel caso di illeciti fiscali rilevanti dal punto di vista penale, imponendo, in questo caso, allo Stato firmatario di fornire assistenza amministrativa almeno per i tre anni precedenti l'entrata in vigore della Convenzione stessa.

- ✓ **E' partito il processo di ratifica degli accordi con Svizzera, Liechtenstein e Monaco**
- ✓ Consiglio dei Ministri 27 agosto 2015: sono stati approvati tre disegni di legge per la ratifica degli accordi internazionali con:
 - Svizzera;
 - Liechtenstein;
 - Monaco.

✓ **Voluntary disclosure**

- ✓ Riferimenti normativi ed interpretativi:



- ✓ *DI. 153/2015: proroga VD al 30 novembre 2015;*
✓ dlgs. n. 128 del 2015: certezza del diritto;
✓ legge n. 186 del 2014: istituzione della VD;
✓ provvedimento Direttore AE. 30 gennaio 2015: modulistica per la VD;
✓ circolari AE. 31/E/2015, 30/E/2015, 27/E/2015, 10/E/2015, 6/E/2015;
✓ risposte a quesiti delle direzioni regionali entrate.

✓ **La richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria**

- ✓ I contribuenti che intendono accedere alla collaborazione volontaria devono presentare, esclusivamente per via telematica, entro il 30 settembre 2015, apposita richiesta di accesso alla procedura, utilizzando il modello ministeriale;
- ✓ l'accesso alla procedura di collaborazione internazionale viene richiesto barrando l'apposita casella, denominata "Internazionale (comma 1)", posta all'interno del modello di richiesta "voluntary".
- ✓ La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria può essere integrata nell'arco di trenta giorni dall'invio della stessa. A tal fine il contribuente deve compilare una nuova richiesta, completa in tutte le sue parti, barrando la casella "istanza integrativa"; nel caso di una molteplicità di istanze pervenute nell'arco dei trenta giorni rileverà l'ultima richiesta inviata entro tale termine.
-
-
-
-

- ✓ **La richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria: la proroga al 30 novembre (dl. 153/2015)**
- ✓ Richiesta fino al 30 novembre 2015.
- ✓ Integrazione dell'istanza, documenti, e informazioni (relazione): 30 dicembre 2015.
- ✓ Obiettivo: trattazione unitaria delle istanze + data certa per la conclusione del procedimento.
- ✓ Modalità: i termini di decadenza dell'accertamento che scadono dal 31 dicembre 2015 sono prorogati al 31 dicembre 2016, limitatamente a:
 - i. imponibili,
 - ii. imposte,
 - iii. ritenute,
 - iv. contributi,
 - v. sanzioni,
 - vi. interessi, relativi alla VD.

Ai soli fini della VD, le disposizioni in merito all'adesione con riduzione delle sanzioni ad 1/6 si applicano fino al 31 dicembre 2016.

- ✓ Le istruzioni al modello precisano che, nel caso in cui si intenda attivare la procedura di collaborazione volontaria internazionale, e siano state commesse anche violazioni non connesse con le attività costituite e detenute all'estero, si dovrà barrare la sola casella "Internazionale (comma 1)", tenuto conto che l'attivazione della relativa procedura presuppone anche la definizione delle violazioni dichiarative non connesse con le attività estere.
- ✓ La disclosure internazionale assorbe quella nazionale.
- ✓ **DRE Piemonte sui delegati:** l'assorbimento non si verifica in caso di semplice delegato.
- ✓ Di seguito, opzione e integrazione del modello.

Voluntary internazionale

 **RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA
DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA**
(articolo 1, commi 1 e 2, legge n. 186 del 2014)

EMERSIONE

Internazionale (comma 1) <input checked="" type="checkbox"/>	Nazionale (comma 2) <input type="checkbox"/>	ISTANZA INTEGRATIVA <input type="checkbox"/>
--	--	--

Integrazione del modello

 **RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA
DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA**
(articolo 1, commi 1 e 2, legge n. 186 del 2014)

EMERSIONE

Internazionale (comma 1) <input type="checkbox"/>	Nazionale (comma 2) <input type="checkbox"/>	ISTANZA INTEGRATIVA <input checked="" type="checkbox"/>
---	--	---

✓ **DRE Lombardia su RLD**

- ✓ Una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, nel periodo d'imposta 2013 ha prodotto solo redditi di lavoro dipendente in un altro Stato membro UE, senza presentare in Italia Unico 2014.
- ✓ Il contribuente, nel corso del solo anno 2013, ha depositato le somme relative al RLD, su un conto corrente estero senza compilare il quadro RW.
- ✓ Si chiede se sia possibile presentare l'istanza di VD nazionale al fine di dichiarare RLD prodotto all'estero nel 2013, e l'istanza di VD internazionale al fine di regolarizzare la mancata compilazione del quadro RW.
- ✓ Si chiede, inoltre, qualora non vi sia stata violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW, non essendosi depositate somme all'estero nel 2013, se sia possibile comunque presentare l'istanza di VD nazionale per la omessa dichiarazione dei RLD esteri.

✓ **Risposta DRE Lombardia**

- ✓ Qualora nel 2013 il contribuente non abbia detenuto all' estero alcuna disponibilità, potrà accedere alla sola VD nazionale.
- ✓ Qualora invece disponesse all' estero di investimenti o attività finanziarie, nel caso prospettato si fa riferimento ad un conto corrente estero, dovrà presentare istanza di VD internazionale per regolarizzare sia le violazioni in materia di monitoraggio fiscale, con esposizione in SEZ II del valore al 31/12/2013 della disponibilità estera, sia il profilo reddituale, evidenziando tra i maggiori imponibili l' importo del reddito da lavoro dipendente non dichiarato e i rendimenti del conto corrente.
- ✓ In questo secondo caso l' attivazione della VD internazionale comprende necessariamente i redditi non dichiarati connessi alle disponibilità estere e comporta quindi necessariamente l' estensione all' ambito nazionale.

AMBITO SOGGETTIVO

A cura di Andrea Bonino

✓ **Residenza fiscale in Italia**

- ✓ Possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria internazionale:
 - le persone fisiche,
 - gli enti non commerciali,
 - le società semplici e le associazioni equiparate,
- ✓ fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che abbiano violato gli obblighi dichiarativi relativi al cd. “monitoraggio fiscale” (quadro RW della dichiarazione dei redditi).

✓ **Art. 2 TUIR: requisiti alternativi e non concorrenti**

- ✓ Si considerano residenti, le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta:
 1. sono iscritte nelle Anagrafi della popolazione residente (presunzione assoluta senza prova contraria);
 2. hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile (*art. 43, c. 1. Il domicilio è nel luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi*);
 3. hanno in Italia la residenza ai sensi del codice civile (*art. 43, c. 2. Luogo in cui la persona ha la dimora abituale: contenuto soggettivo = volontà di dimorarvi. Fatti univoci che lo dimostrano*).
-
-

- ✓ **Cm. n. 10/E/2015:** per aderire alla procedura non è necessario che il soggetto interessato sia fiscalmente residente nel territorio dello Stato al momento della presentazione della richiesta di accesso alla procedura.

- ✓ E' sufficiente che il contribuente fosse fiscalmente residente in Italia in *almeno uno dei periodi d'imposta* per i quali è attivabile la procedura.

- ✓ **Titolari effettivi per il 2013**
- ✓ L'obbligo dichiarativo riguarda anche il caso in cui le attività estere, pur essendo formalmente intestate a società, siano riconducibili a persone fisiche in qualità di titolari effettivi delle attività, secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.
- ✓ Titolare effettivo = persona fisica che detenga una partecipazione (diretta + indiretta) al capitale sociale di una società estera maggiore del 25%.

- ✓ **Soggetti che hanno investimenti esteri, attraverso schermi societari o interposizioni:** possibile accesso, sia all'interponente, che all'interposto.

- ✓ SCI francese
 - ✓ Fattispecie: immobile tenuto a disposizione dei soci.
 - ✓ Dubbio: in RW, quota di partecipazione ?
 - ✓ Caratteristiche della Sci: la normativa tributaria francese non considera la Sci come autonomo soggetto di imposta.
 - ✓ I redditi di locazione, infatti, non sono assoggettati a tassazione in capo alla Sci, ma vengono imputati pro-quota ai soci e da questi dichiarati.
 - ✓ Se l'immobile è invece tenuto a disposizione dei soci, non solo non vi è alcuna tassazione ai fini delle imposte sui redditi, ma non vi è neppure l'obbligo per la Sci e per i suoi soci di presentare la dichiarazione dei redditi in Francia.
 - ✓ Parte della dottrina: SCI = schermo formale = in RW quota di costo, corrispondente alla quota di partecipazione, sostenuto per l'acquisto dell'immobile da parte della SCI.
-
-
-
-

- ✓ Cm. 49/E/2009 = attività finanziaria.
 - ✓ Quote Società Civile Immobiliare (SCI)
 - ✓ D.: Viene chiesto se è possibile regolarizzare/rimpatriare quote di una Società Civile Immobiliare (SCI) monegasca.
 - ✓ R.: È possibile rimpatriare le quote non solo attraverso la loro intestazione ad una società fiduciaria, ma anche mediante il conferimento a quest'ultima di un mandato all'amministrazione delle quote stesse.
 - ✓ L'amministrazione dovrà avere ad oggetto l'attuazione di un mandato, cioè il compimento di singoli atti giuridici di amministrazione del bene (atti di acquisto, di esercizio dei diritti di voto e altri diritti patrimoniali, alienazione ecc.).
 - ✓ Tale schema operativo può essere utilizzato anche ai fini del rimpatrio giuridico di immobili e diritti reali immobiliari.
-
-
-
-

- ✓ **DRE Lombardia su SCI**
- ✓ La SCI francese è una forma di associazione, concepita per costruire, gestire, affittare un patrimonio immobiliare tra diversi soggetti, per esempio una residenza familiare, una residenza secondaria, un locale professionale o un patrimonio immobiliare in locazione.
- ✓ È l'equivalente italiano di una società semplice (art. 2251 e ss del cc), perché essa non ha per oggetto l'esercizio di una attività commerciale.
- ✓ Al fine di evitare che la SCI sia da considerare fittizia, è necessario tenere una contabilità, riunire l'assemblea generale per approvare il bilancio, decidere la destinazione del risultato e tenere un registro delle delibere assembleari.
- ✓ Laddove non vengano dimostrate queste circostanze, deve concludersi che la valorizzazione da eseguire in sede di VD deve riguardare il valore dei beni immobili sottostanti e non dell'apparente partecipazione detenuta.
- ✓ In questo senso, anche la **DRE Piemonte**.

-
-
-
-
- ✓ **Cm. 27/E/2015 su SCI**
 - ✓ Una SCI "esterovestita", non fittamente interposta, è di fatto assimilabile ad una società semplice italiana e, come tale, rientra tra i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di RW.
 - ✓ Pertanto, per sanare le violazioni in materia di monitoraggio fiscale sarà la stessa SCI a potersi avvalere della VD.
 - ✓ A tal fine, occorrerà che la SCI:
 - ✓ richieda un codice fiscale italiano come società semplice;
 - ✓ presenti per via telematica il modello di richiesta di accesso alla VD internazionale in relazione alle violazioni commesse in materia di monitoraggio fiscale con riferimento alle attività finanziarie e patrimoniali dalla stessa detenute, nonché con riguardo agli eventuali imponibili, connessi o meno alle stesse.
 - ✓ Resta fermo l'obbligo dei soci residenti in Italia di sanare le proprie violazioni reddituali, mediante separate istanze di VD, considerato che per le società semplici si applica il regime di tassazione per trasparenza.
-
-
-
-

- ✓ **DRE Lombardia su S.A.**
- ✓ Fattispecie in esame: un contribuente possiede, da prima degli anni 2000, due partecipazioni in Svizzera, mai indicate in RW:
 - ✓ una totalitaria in una società anonima (S.A.) proprietaria di immobili locati;
 - ✓ una partecipazione di minoranza (10%) in una società anonima (S.A.), proprietaria di immobili locati.
- ✓ Le due società non hanno mai distribuito dividendi, né erogato compensi.

- ✓ **Risposta DRE Lombardia**
- ✓ Nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare l'effettiva operatività delle 2 società partecipate potrà regolarizzare le violazioni da quadro RW per entrambe le partecipate.
- ✓ Se il contribuente ha presentato il modello Unico per gli anni dal 2009 al 2013 omettendo il quadro RW, potrà avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzarne le violazioni.

-
-
-
-
-
- ✓ Nel caso in cui le due società svizzere partecipate siano in realtà solo due soggetti **fittiziamente interposti**, il contribuente, in sede di VD, ai fini della regolarizzazione delle violazioni al quadro RW, in luogo del valore delle partecipazioni deve indicare il valore dei beni immobili detenuti attraverso il fittizio schermo societario, e nella relazione illustrativa la partecipazione nelle società in termini di percentuale.

 - ✓ Ai fini reddituali, il contribuente dovrà regolarizzare i redditi ritratti dagli immobili detenuti attraverso il fittizio schermo societario.
-
-
-
-

- ✓ **Eredi:** accedono anche loro alla VD.
- ✓ **DRE Lombardia su eredi**
- ✓ Fattispecie in esame: genitore (residente estero) muore ed il conto, munito di delega per figlio residente, cade in successione.
- ✓ **Risposta DRE Lombardia**
- ✓ Per l'attribuzione del reddito e delle relative sanzioni deve aversi riguardo al solo titolare del conto che, nel caso prospettato, qualora la residenza estera non fosse fittizia, non era tenuto ad alcun adempimento dichiarativo.
- ✓ L'erede dovrà quindi accedere alla VD per regolarizzare le violazioni da monitoraggio fiscale per il periodo 2009-2013, e quelle reddituali dalla data della successione.
- ✓ Si dovrà inoltre, verificare la debenza dell'eventuale imposta sulle successioni e donazioni, imposte non coperte dai benefici sanzionatori dalla VD e per le quali può trovare applicazione l'ordinaria riduzione in caso di adesione all'invito, o in caso di definizione in sede di accertamento con adesione.

✓ **Cointestazione o deleghe**

- ✓ **Cm. 45/E/2010:** in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente, sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente, anche il delegato è tenuto alla compilazione del modulo RW, qualora si tratti di una delega al prelievo, e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario.
 - ✓ In tal caso, l'istanza deve essere presentata in maniera autonoma e distinta, da ciascuno dei soggetti interessati, per la quota parte di propria competenza e produrrà effetti, al perfezionarsi della procedura, solo nei confronti dei singoli richiedenti.
-
-
-
-

✓ A titolo esemplificativo:

- attività finanziaria cointestata tra A e B;
- A presenta richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per una violazione commessa in relazione a tale attività finanziaria;
- A deve indicare in colonna 1, il codice fiscale di B.

SEZIONE I SOGGETTI COLLEGATI	Codice fiscale	
	1	2
VD1	X	
VD2		
VD3		
VD4		

✓ **Cm. 27/E/2015** sui delegati: VD anche senza titolare

- ✓ Il delegato ad operare su un rapporto bancario estero potrà avvalersi della procedura di collaborazione volontaria a prescindere dalla percezione di redditi collegati all'investimento estero, e dall'utilizzo della delega.
- ✓ Il mancato esercizio di operazioni da parte del delegato potrebbe rappresentare un mero indizio circa la presenza di limiti e condizioni apposti alla delega e, conseguentemente, essere sintomatico del fatto che il delegato non abbia avuto la detenzione delle attività. Ciononostante, il mancato esercizio della delega non può assurgere a prova circa la materiale indisponibilità del rapporto.
- ✓ In mancanza di elementi documentali, la prova dell'indisponibilità del rapporto risulta estremamente gravosa, se non, talvolta, addirittura impossibile.

- ✓ continua la cm. 27
- ✓ Ognuno dei soggetti che aveva la disponibilità dell'attività dovrà riportare nella Sezione II della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, per ciascun periodo d'imposta, il valore della propria quota parte dell'attività, determinata a seconda che voglia avvalersi o meno della presunzione di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 9, del *decreto legge*.
- ✓ Le Sezioni III e IV dovranno essere compilate solo da coloro che risultano essere i titolari effettivi delle attività finanziarie detenute all'estero.
- ✓ Non sono tenuti agli obblighi dichiarativi (RW) i soggetti che, sebbene delegati ad effettuare operazioni di investimento mobiliare su rapporti esteri, non possono effettuare operazioni di versamento e prelievo o operazioni a queste corrispondenti.

-
-
-
-
- ✓ continua la cm. 27
 - ✓ In tutti i casi in cui il *waiver* non può essere prodotto a seguito della mancata autorizzazione al rilascio da parte dell'intestatario del rapporto, il procuratore può comunque accedere alla VD.
 - ✓ Per poter usufruire dei benefici, però, il soggetto delegato dovrà produrre idonea documentazione comprovante l'avvenuta rinuncia alla delega ovvero la revoca della stessa da parte dell'intestatario, sempre che il delegato (o il procuratore) non risulti beneficiario economico effettivo delle attività presenti sul rapporto.
 - ✓ La rinuncia alla delega, o la revoca della stessa, dovrà risultare da atto scritto, redatto nelle stesse forme della delega o della procura originarie, e dovrà essere controfirmata dall'intermediario estero presso il quale è detenuto il conto, nonché essere allegata alla relazione illustrativa unitamente ai documenti attestanti il saldo del conto al termine di ogni periodo d'imposta per il quale non è decaduto il potere di contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.
-
-
-
-

- ✓ **Cm. 10/E/2015 + DRE Piemonte** sui collegati
- ✓ I soggetti collegati si identificano in coloro che hanno una posizione rilevante ai fini del monitoraggio fiscale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione o che presentino un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione evidenziato.
- ✓ *Esempio: attività finanziaria estera acquistata da Y in tutto od in parte coi proventi derivanti da redditi non dichiarati dalla società italiana X di cui Y è socio. Y deve indicare nella apposita sezione del modello, in colonna 2, il codice fiscale della società X.*

- ✓ **DRE Lombardia** sui collegati
- ✓ Fattispecie in esame:
 - ✓ soci di una SRL a ristretta base societaria;
 - ✓ società partecipata, che svolge l'attività di costruzione, la ristrutturazione, l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la gestione dei beni immobili;
- ✓ in uno degli anni che saranno oggetto della procedura di VD è stato costituito un c/c in un Paese Black-list, con accordo, intestato a tutti i soci della società;
- ✓ in quell'anno, tale c/c è stato alimentato con denaro sottratto alla tassazione in Italia.

- ✓ **Risposta DRE Lombardia**
- ✓ Posizione dei soci: ai fini Irpef, le somme percepite dai soci saranno riprese a tassazione in qualità di dividendi, al netto dell' Ires applicata sulla società;
- ✓ saranno, altresì, tassati gli eventuali redditi di capitale e redditi diversi maturati sulle somme detenute all' estero;
- ✓ ai fini del monitoraggio fiscale, i soci sono tenuti a presentare la VD per le somme detenute all' estero dal 2009 al 2013.

- ✓ Posizione della società: ai fini Ires, la società sarà tassata sugli imponibili sottratti a tassazione in Italia;
- ✓ per quanto concerne la corretta applicazione dell' aliquota IVA, la società dovrà analiticamente descrivere gli imponibili "in nero", distinti per aliquota.

-
-
-
-
- ✓ **Le sanzioni da RW non si moltiplicano**
 - ✓ L' art. 5-quinquies, co. 9, del d.l. n. 167/1990 prevede che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività estere oggetto di emersione si consideri, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d' imposta, in quote eguali tra tutti coloro che, al termine degli stessi, ne avevano la disponibilità.
 - ✓ Ad esempio, un patrimonio di 1 milione di euro riferibile a due cointestatari, ed a due soggetti che potevano avere la disponibilità di quelle somme (delegati), comporta la possibilità di sanare:
 - 250 mila euro per singolo contribuente.
 - ✓ In caso si voglia procedere ad una divisione differente, si deve fornire apposita documentazione, evidenziando in particolare, nel caso di deleghe o procure, il sostanziale utilizzo.

- ✓ **DRE Piemonte sull' onere probatorio**
- ✓ L'effettivo assolvimento dell'onere della prova deve essere valutato in relazione al singolo caso, in base alle concrete circostanze.
- ✓ In caso di prova ritenuta insufficiente, i soggetti che non hanno presentato istanza di VD: ordinarie sanzioni e presunzioni.
- ✓ Effetti: è opportuno presentare istanza VD.
- ✓ Fattispecie particolare 1: delega utilizzabile solo in caso di morte del titolare: no violazione di RW, no VD.
- ✓ Fattispecie particolare 2: titolare IT e delegato residente all'estero. Ripartizione RW, in sede di VD, al 50%; il delegato non paga nulla, il titolare sul 50%.
- ✓ **DRE Lombardia su imposte e sanzioni**
- ✓ per la regolarizzazione:
- ✓ le questioni attinenti alle maggiori imposte sono esclusivamente di competenza del titolare del conto o dei cointestatari;
- ✓ le questioni attinenti al monitoraggio fiscale possono beneficiare della divisione pro-quota del carico sanzionatorio complessivo.

- ✓ **Cm. 27/E/2015 sui delegati esteri**
- ✓ Il computo della quota parte di disponibilità delle attività spettante a ciascun soggetto deve essere effettuato tenendo comunque conto anche dei soggetti che non erano tenuti agli adempimenti dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (esempio, persone fisiche fiscalmente residenti all'estero titolari di delega).

- ✓ **Contribuenti esonerati da RW**
- ✓ Art. 38, c. 13, dl. 78/2010.
- 1. **persone fisiche che prestano lavoro all' estero per lo Stato italiano**, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all' estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l' Italia (ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE), la cui residenza fiscale in IT sia determinata, in deroga ai criteri del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati.
- ✓ **Cm. 45/2010 + 4/2011 + 38/2013**: esonero da RW, non soltanto per il conto corrente di appoggio dello stipendio ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero.

- 2. **contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all' estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi** con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
- ✓ **Cm 45/2010**: l' esonero si applica limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l' attività lavorativa.
- ✓ **Parte della dottrina**: fattispecie che non riguarda solo i frontalieri, ma tutti i residenti italiani che svolgono attività continuativa di lavoro all'estero.
- ✓ **Dubbio**: attività lavorativa = anche RLA ???

- ✓ Condizioni per l'esonero dei punti 1 e 2
- ✓ L'esonero viene riconosciuto solo qualora l'attività lavorativa all'estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta e a condizione che entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero, il lavoratore non detenga più le attività all'estero.
- ✓ *Cm. 38/2013: in sostanza, occorre verificare che la condizione di lavoratore all'estero sia stata realizzata per un numero complessivo di giorni maggiore a 183 nell'arco dell'anno, anche se non continuativi. Qualora il lavoratore rientri in Italia dopo aver prestato la propria attività lavorativa all'estero per la maggior parte del periodo d'imposta, può usufruire del predetto esonero sempreché, entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero, non detenga più le attività all'estero.*
- ✓ Diversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all'estero durante l'intero periodo d'imposta.

-
-
-
-
- ✓ **Esempio n. 1: frontaliere in Svizzera**
 - ✓ Ezio ha lavorato per tutto il 2014 come frontaliere in Svizzera.
 - ✓ E' fiscalmente residente in Italia.
 - ✓ E' titolare dei seguenti beni:
 1. conto corrente in Svizzera;
 2. casa in Svizzera;
 3. titoli in Svizzera;
 4. conto corrente in Austria.
 - ✓ RW: solo per il conto corrente in Austria.
 - ✓ Però: RW anche per IVIE e IVAFE per gli investimenti svizzeri.
-
-
-
-

- ✓ Esempio n. 2: frontaliero in Svizzera
 - ✓ Ezio ha lavorato fino al 30 novembre 2014 come frontaliero in Svizzera.
 - ✓ E' fiscalmente residente in Italia.
 - ✓ E' titolare dei seguenti beni:
 1. conto corrente in Svizzera;
 2. casa in Svizzera;
 3. titoli in Svizzera;
 4. conto corrente in Austria.
 - ✓ Ezio risulta per la maggior parte del periodo 2014 come frontaliero.
 - ✓ Per essere esonerato da RW deve però rimpatriare gli investimenti svizzeri entro 6 mesi dal 30 novembre 2014.
 - ✓ Supponendo che rimanga in Svizzera solo la casa, questa andrà segnalata per l'intero anno 2014.
 - ✓ Deve essere segnalato il conto in Austria.
-
-
-
-

AMBITO OGGETTIVO

A cura di Andrea Bonino

- ✓ **Ambito oggettivo**
- ✓ L'oggetto della disclosure internazionale è individuato, per tutti i periodi d'imposta accertabili, in:
 - A. gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all'estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (*quadro RW*);
 - B. i redditi connessi, ovvero i redditi che servono per costituire o acquistare tali attività estere, nonché quelli derivanti dalla loro utilizzazione a qualunque titolo, o dismissione (*rendimenti, capital gain, ...*);
 - C. i maggiori imponibili non connessi con le attività estere, agli effetti delle imposte sui redditi, dell'Irap, dei contributi previdenziali, dell'Iva (*voluntary nazionale*).

-
-
- ✓ **Analizziamo di seguito i punti A, B e C precedenti**
 - ✓ **Punto A: investimenti e attività finanziarie**
 - ✓ **Investimenti patrimoniali regolarizzabili:**
 - ✓ immobili situati all'estero, diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà);
 - ✓ oggetti preziosi e opere d'arte, compresi quelli in cassette di sicurezza;
 - ✓ imbarcazioni o altri beni mobili detenuti all'estero.
 - ✓ **Investimenti anche con reddito potenziale**
 - ✓ RW esteso a tutti gli investimenti detenuti all'estero per i quali "*... sussista una capacità produttiva di reddito meramente potenziale e quindi eventuale e lontana nel tempo derivante dall'alienazione, dall'utilizzo nonché dallo sfruttamento del bene ...*".
-
-

- ✓ **DRE Lombardia** su cassette sicurezza
- ✓ In caso di possesso di cassetta di sicurezza presso una nazione estera (Svizzera) quali sono le formalità da eseguire concretamente per la rilevazione del contenuto e la sua valorizzazione (es. quadri, preziosi, contanti)?
- ✓ **Risposta DRE Lombardia**
- ✓ L'apertura delle cassette di sicurezza deve essere effettuata alla presenza di un pubblico ufficiale, al fine di attestarne il contenuto.
- ✓ Affinché possa esservi una riconosciuta correlazione tra i prelievi esteri e le immissioni domestiche, trattandosi di beni fungibili, sarà necessario documentare e comprovare in modo temporalmente e rigidamente consequenziale che lo sviluppo delle operazioni abbia seguito tale ordine di sequenze.

-
-
-
-
- ✓ Sarà allo stesso tempo atto dovuto verificare che il trasporto a seguito di valute non configuri una violazione valutaria soggetta alla disciplina dell'art. 3, del d.lgs. 198/2008, le cui sanzioni possono andare dal 30 al 50% dell'importo trasferito se vi è stato un passaggio doganale superiore ad euro 20.000.
 - ✓ Nel caso in cui la prova della correlazione tra i prelievi e le immissioni in cassetta di sicurezza non venga fornita dal contribuente, allora giocoforza le disponibilità dei beni esteri ed italiani dovranno essere valutate in via separata ed autonoma.
-
-
-
-

✓ **Cm. 31/E/2015** su cassette sicurezza

- ✓ Per giustificare quanto affermato nell' istanza in relazione, ad esempio, alle attività ed ai valori contenuti in una cassetta di sicurezza, l' apertura e l' inventario della stessa potrà avvenire alla presenza di testimoni qualificati che diano garanzia di affidabilità, come nel caso in cui tali operazioni avvengano alla presenza di un notaio ovvero di funzionari dell' istituto di credito;
- ✓ anche tali soggetti dovranno quindi dare atto degli importi o dei valori contenuti nella cassetta all' interno di un apposito verbale, che rappresenterà un allegato alla relazione di accompagnamento;
- ✓ non è sufficiente una semplice autocertificazione;
- ✓ in merito alla giustificazione della provenienza e alla individuazione del momento in cui il contribuente è entrato in possesso dei valori, lo stesso potrà ricorrere anche a prove di natura indiretta, fornendo a tal fine adeguati elementi. Non basta l' autocertificazione.

✓ **DRE Lombardia** su immobili

- ✓ Fattispecie: alcuni soggetti sono proprietari di un immobile sito in uno Stato estero (non black list).
 - ✓ L' immobile è utilizzato direttamente dai proprietari e dai loro familiari e non è mai stato locato e, secondo la legislazione dello Stato estero, non produce reddito tassabile.
 - ✓ **Risposta DRE Lombardia**
 - ✓ Ai fini del monitoraggio fiscale, a decorrere dall'anno d'imposta 2009, gli immobili esteri devono essere dichiarati anche qualora non abbiano prodotto reddito imponibile in Italia.
 - ✓ Nel caso in esame, il contribuente nell' istanza di VD regolarizzerà le sole violazioni relative al monitoraggio fiscale senza esporre alcun reddito ai fini dell' imposizione diretta.
-
-
-
-

✓ **Attività estere di natura finanziaria**

✓ Sono quelle da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

✓ Si tratta, ad esempio, di:



- partecipazioni al capitale di società estere;
- obbligazioni estere e titoli similari;
- titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all'estero;
- valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
- polizze vita e capitalizzazione, stipulate con compagnie di assicurazione estere.

✓ **La valorizzazione di investimenti e attività finanziarie**

✓ Bisogna fare riferimento alle regole vigenti per il periodo d'imposta nel corso del quale è stata commessa la violazione.

SEZIONE II		ATTIVITÀ ESTERE		
		1	2	3
		Black List	Black list con accordo per scambio d'informazioni	Non Black List
VD5	2004	,00	,00	,00
VD6	2005	,00	,00	,00
VD7	2006	,00	,00	,00
VD8	2007	,00	,00	,00
VD9	2008	,00	,00	,00
VD10	2009	,00	,00	,00
VD11	2010	,00	,00	,00
VD12	2011	,00	,00	,00
VD13	2012	,00	,00	,00
VD14	2013	,00	,00	,00

✓ **Localizzazione dell'attività**

✓ Principio generale: luogo in cui è ubicata l'attività.

✓ Se è stato utilizzato un veicolo interposto per occultare l'attività: rileva la sede del veicolo, per determinare il luogo di esistenza dell'attività.

- ✓ Sulla localizzazione:
- ✓ fino al periodo d' imposta 2012 rileva la detenzione al termine di ciascun periodo d' imposta;
- ✓ dal 2013 la detenzione nel corso del periodo d' imposta.

- ✓ **Cm. 10/E/2015.**
- ✓ Il principio generale valorizza la localizzazione dell' attività ove è ubicata la stessa.
- ✓ Qualora, però, venga utilizzato un veicolo per garantire l' occultamento della reale disponibilità, è la sede di quest' ultimo che determina il paese di detenzione dell' attività.

- ✓ Un immobile ubicato in Francia (wl.) o addirittura in Italia, la cui effettiva disponibilità in capo ad un contribuente italiano è stata schermata attraverso la fittizia intestazione ad una società panamense, si considera detenuto in Panama.

-
-
-
-
-
- ✓ continua la cm. 10:
 - ✓ le **attività finanziarie** illecitamente detenute da un contribuente italiano presso un istituto di credito con sede in Svizzera, si considerano detenute nella Confederazione elvetica a prescindere dal fatto che la relazione bancaria sia stata fittiziamente intestata ad una società localizzata in un paese black list.
 - ✓ Infatti, in tale caso, la semplice allocazione delle attività finanziarie in Svizzera era, grazie al segreto bancario ivi vigente, già di per sé in grado di garantire sufficientemente l' occultamento al fisco italiano della disponibilità delle stesse in capo al contribuente nazionale.
 - ✓ E l'**immobile** ubicato in Svizzera, ma schermato con la panamense?
-
-
-
-

- ✓ **Cm. 30/E/2015:** attività detenute prima in Svizzera (2004-2011) e poi trasferite a Panama
- ✓ Affinché possa disapplicarsi il raddoppio dei termini per RW e per le imposte, con riferimento ai periodi d' imposta dal 2004 al 2011, nei quali il contribuente ha dimostrato che le attività sono state detenute in Svizzera, lo stesso dovrà rilasciare all' intermediario finanziario panamense, presso il quale le predette attività sono state trasferite e risultano ubicate alla data di accesso alla procedura, il *waiver* contenente tutti i dati concernenti tali attività.
- ✓ Waiver necessario.

Punto B) I redditi connessi con le attività estere

La disclosure deve riguardare anche tutti i redditi connessi con le attività estere, ovvero quei redditi che:

- 1.servirono per costituirle o acquistarle;
- 2.derivano dalla loro utilizzazione;
- 3.maturano dalla loro dismissione.

Punto 1: i redditi evasi che servirono per acquistare o costituire le attività estere, possono essere, sia di fonte nazionale, che estera, ed appartenere a qualsiasi categoria di reddito.

✓Rilevanza fondamentale dei nuovi apporti, in virtù della *presunzione dell' art. 12 del d.l. 78/2009* per i black list.

SEZIONE III		2004	2005	2006	2007			
NUOVI INVESTIMENTI ALL'ESTERO	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	5	2008	6	2009	7	2010	8	2011
	9	,00	10	,00				
		2012		2013				
		,00		,00				

- ✓ *La presunzione di redditività: art. 12 del dl 78/2009 per black list*
- ✓ Si presume che gli investimenti detenuti in stati black list derivino da redditi non tassati in Italia.
- ✓ *Investimenti all'estero da tanti anni*
- ✓ Per gli investimenti e le attività detenute all'estero senza soluzione di continuità già a partire da periodi di imposta per i quali è decaduta la possibilità di accertamento, il contribuente:
 - ❑ non dovrà puntualmente spiegarne l'origine, ma
 - ❑ sarà sufficiente fornire documentazione attestante la precedente esistenza.

-
-
-
-
- ✓ **DRE Lombardia** su investimenti all'estero da tanti anni
 - ✓ Il contribuente non è tenuto a presentare tutta la documentazione probatoria attestante l'origine delle disponibilità.
 - ✓ Sarà però necessario fornire in relazione alcune indicazioni che permettano di valutare la coerenza e la completezza dell'istanza.
 - ✓ In particolare:
 - ✓ per le disponibilità detenute in Paesi white list e black con accordo, che quindi partono dal 2009, si dovrà precisare che queste non siano la continuazione di un rapporto chiuso, ad esempio, nel 2007, e detenuto in un Paese black list;
 - ✓ rappresentare sommariamente il fatto generatore delle disponibilità estere. Ad esempio, si tratta di disponibilità ereditate negli anni '90 a seguito del decesso del genitore.
-
-
-
-

- ✓ **DRE Lombardia** su investimenti all' estero in anni accertabili
- ✓ Una persona fisica residente in Italia ha alimentato un c/c estero detenuto in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, con delle somme che hanno regolarmente scontato le imposte in Italia, essendo tali somme derivanti da RLD.
- ✓ Se tale soggetto desidera aderire alla VD dovendo regolarizzare solo il monitoraggio fiscale, quali mezzi di prova è tenuto a fornire circa il fatto di aver già corrisposto le imposte italiane sulle somme che hanno alimentato il c/c, differenti dai frutti che questo ha generato?

- ✓ **Risposta DRE Lombardia**
- ✓ Si ritiene che la certificazione dei redditi italiana, unitamente ad un prospetto di riconciliazione dei prelievi da banca italiana costituisca un mezzo di prova adeguato a dimostrare quanto sostenuto nel quesito.

- ✓ **Punti 2 e 3:** i redditi evasi derivanti dalla utilizzazione o dismissione delle attività estere, sono costituiti, per ciò che concerne:
 - gli investimenti, da canoni di locazione e da redditi diversi;
 - le attività finanziarie, da redditi di capitale e redditi diversi.

- ✓ Gli imponibili, con riferimento a ciascuna attività:
 - devono essere determinati *analiticamente*, secondo le regole in vigore nel periodo d' imposta al quale si fa riferimento;
 - nei soli casi in cui si configuri in maniera evidente l' impossibilità per il contribuente di produrre il corredo documentale ed informativo necessari, possono essere determinati dall' Amministrazione finanziaria, con la *presunzione legale* relativa di redditività, prevista dall' articolo 6, del d.l. n. 167/1990 (*tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo di imposta*).

✓ **Punto C) Gli imponibili non connessi con le attività estere**

- ✓ La voluntary internazionale ha anche un ambito oggettivo derivato nazionale, che comprende gli imponibili non connessi con le attività estere;
- ✓ la voluntary disclosure non può che riguardare l'intera posizione fiscale del contribuente che la richiede (cm. 10/E/2015);
- ✓ VD internazionale assorbe VD nazionale, con riguardo ai soli periodi d'imposta che coinvolgono quello "proprio" della procedura internazionale, in relazione ai redditi non dichiarati connessi alle attività estere.

✓ **Cm. 27/E/2015 sull' attrazione nazionale:**

- ✓ Una persona che ha detenuto in uno Stato non *black list*, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, un immobile esclusivamente nei periodi d'imposta 2011 e 2012 ed ha ritratto redditi dalla locazione dello stesso nei medesimi anni, qualora decida di aderire alla VD, sarà obbligata a far emergere sia i redditi di locazione che eventuali imponibili, anche di origine nazionale, non dichiarati e non connessi all'immobile estero per periodi d'imposta 2011 e 2012.
- ✓ In tale caso, viene rimessa al contribuente la scelta di far emergere eventuali imponibili non connessi alle attività estere oggetto di emersione per i periodi d'imposta 2010 e 2013.

- ✓ Gli imponibili non dichiarati devono essere esposti, per ciascun periodo di imposta, all'interno della sezione V, suddivisi in base alla rilevanza, tra le diverse tipologie di imposte.

SEZIONE V MAGGIORI IMPONIBILI E RITENUTE NON OPERATE		Ai fini delle IMPOSTE SUI REDDITI		di cui prodotti all'estero	Ai fini IRAP	Ai fini IVA	RITENUTE NON OPERATE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
		1	2					
VD17	2004	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD18	2005	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD19	2006	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD20	2007	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD21	2008	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD22	2009	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD23	2010	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD24	2011	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD25	2012	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD26	2013	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

SEGUITE		Ai fini delle IMPOSTE SOSTITUTIVE		di cui prodotti all'estero
		1	2	
VD17	2004	,00	,00	,00
VD18	2005	,00	,00	,00
VD19	2006	,00	,00	,00
VD20	2007	,00	,00	,00
VD21	2008	,00	,00	,00
VD22	2009	,00	,00	,00
VD23	2010	,00	,00	,00
VD24	2011	,00	,00	,00
VD25	2012	,00	,00	,00
VD26	2013	,00	,00	,00

- ✓ **DRE Lombardia** sui prelievi
- ✓ I prelievi non giustificati possono ritenersi utilizzati per sostenere spese correnti in ragione dell'importo, del periodo in cui vengono effettuati e della frequenza.
- ✓ Deve, quindi, rivelarsi plausibile, in considerazione del concorrere di questi aspetti diversi, l'uso personale delle somme prelevate.
- ✓ E' fatta salva la specifica disciplina probatoria prevista per i soggetti che esercitano **attività d'impresa**.
- ✓ La relazione illustrativa assume un ruolo centrale nel chiarimento delle formazione e gestione delle disponibilità estere detenute e mai dichiarate dal contribuente.
- ✓ Di quelle somme prelevate deve essere fornita la tracciabilità (versamento in pari data o in tempi molto ravvicinati su altro conto dichiarato in sede di VD, acquisto di beni mobili o servizi.).
- ✓ Si evidenzia che giustificazioni inverosimili da parte del contribuente espongono il contribuente al delitto di cui all'art. 5 septies del d.l. n. 167/1990.

- ✓ **DRE Lombardia** sui prelievi
- ✓ I prelevamenti (soprattutto quelli di entità rilevante) devono essere giustificati.
- ✓ Diversamente, i prelevamenti costituiscono per l'Amministrazione finanziaria dei meri indizi, di cui l'ufficio è tenuto a fornire la prova, anche in via presuntiva, della rilevanza fiscale dell'operazione economica sottostante.

-
-
-
-
- ✓ **Cm. 27/E/2015** sui prelievi
 - ✓ I prelevamenti riferibili a persone che non esercitano attività di impresa non sono gravati da presunzioni legali di reddito.
 - ✓ E' necessario dimostrare o il rientro in Italia o la perdita del possesso.
 - ✓ Il rientro in Italia del contante può essere dimostrato con la *dichiarazione di trasporto al seguito* o spiegandone nella relazione la destinazione che gli è stata data (nuova attività in Italia, acquisizione di beni e servizi, liberalità o donazione).
 - ✓ Per ciò che riguarda i prelievi non cadenzati di importo consistente ovvero superiori alla redditività annuale delle attività presenti sul conto e che avvengono pur in presenza di cospicui versamenti per contanti, si ritiene che, nella maggior parte dei casi, l'impiego degli importi in contanti prelevati possa ricondursi alla trasformazione patrimoniale (ad esempio: per acquisto di immobili o imbarcazioni, gioielli e simili o per ristrutturazioni) ovvero a donazioni o liberalità a favore di terzi.
-
-
-
-

- ✓ In tali ultimi casi si tratta comunque di impieghi in qualche misura dimostrabili anche attraverso una molteplicità di elementi, anche indiretti.
- ✓ Il rifiuto di fornire spiegazioni in ordine ai prelevamenti di elevato importo che intaccano la consistenza patrimoniale media illecitamente detenuta all'estero, invece, potrebbe comportare *l'esclusione dalla procedura per incompletezza della stessa*.
- ✓ Infatti, la mancata dimostrazione del rientro in Italia delle somme o del loro utilizzo può essere indicativa del fatto che dette somme siano servite per costituire o acquistare un'ulteriore attività estera indebitamente non ricompresa nella procedura.

-
-
-
-
- ✓ **Cm. 31/E/2015** sui prelievi in assenza di rendimenti esteri
 - ✓ Anche nel caso di patrimonio estero che non produce rendimenti, gli eventuali prelievi che risultino limitati, per importo e per frequenza, possono essere ricondotti ai consumi personali del contribuente.
 - ✓ Apertura necessaria dell'Agenzia delle Entrate.
 - ✓ Evitare inutili fobie !!!
-
-
-
-

✓ **DRE Lombardia** sulle liberalità indirette

- ✓ Nel caso in cui, in occasione della VD, emergano atti di liberalità indirette effettuati negli anni oggetto del provvedimento, qual è il comportamento suggerito al contribuente? Attendere l' iniziativa dell' Agenzia delle Entrate con la richiesta delle imposte dovute (e relative sanzioni), ovvero provvedere autonomamente, ad esempio col ravvedimento operoso?
- ✓ **Risposta DRE Lombardia**
- ✓ Il nuovo istituto del ravvedimento operoso consente l' utilizzo anche per i tributi indiretti.
- ✓ Pertanto il contribuente sceglierà la soluzione a lui più conveniente in termini di sanzioni.

✓ **Cm. 30/E/2015** sulle liberalità indirette

- ✓ Sono accertate se ricorrono entrambe le condizioni seguenti:
 1. dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall' interessato nell' ambito di procedimenti diretti all' accertamento di tributi;
 2. se siano di valore superiore alle franchigie oggi esistenti, ovvero:
 - ✓ euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta;
 - ✓ euro 1.500.000 per minori e portatori di handicap;
 - ✓ euro 100.000 per fratelli e sorelle.
 - ✓ Aliquota applicabile: 8%, senza specifiche sanzioni.
 - ✓ Con registrazione volontaria: aliquote dell' articolo 2, comma 49, del dl. 262/2006, ovvero 4% per coniuge e parenti in linea retta.
 - ✓ Nessuna imposta per liberalità collegate al trasferimento di diritti immobiliari (o aziende), con imposta di registro proporzionale o iva.
-
-
-
-

- ✓ **Cm. 30/E/2015** sulle imposte indirette
- ✓ Non rientrano nella VD (e non ci sono gli effetti premiali) le violazioni in materia di imposta di registro, donazioni o successione.
- ✓ Se dall' istruttoria dovessero emergere violazioni con riguardo ai tributi in argomento, l' ufficio dovrà necessariamente attivare le conseguenti attività di controllo.
- ✓ I contribuenti potranno ovviamente fornire i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti anche dei tributi non ricompresi nella VD, fornendone evidenza nella relazione illustrativa.
- ✓ Effetti: possibile ridimensionamento della sanzione fino alla metà del minimo, ai sensi dell' articolo 7, comma 4, dlgs. n. 472 del 1997.
- ✓ Possibile il ravvedimento operoso, anche post istanza VD, senza tuttavia beneficiare della citata riduzione sanzionatoria ex articolo 7, comma 4, la cui applicazione spetta infatti in via esclusiva all' ufficio.

CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

A cura di Andrea Bonino

- ✓ **Fattispecie che non impediscono l'attivazione della voluntary**
- ✓ Indagini finanziarie rivolte agli intermediari finanziari, ai sensi dell' articolo 32, co. 1, numero 7), del d.p.r. n 600;
- ✓ comunicazione derivante dalla liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni, effettuata dall' Amministrazione finanziaria, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, del d.p.r. n 600.

- ✓ **Cause di inammissibilità per attività istruttorie**
- ✓ La collaborazione volontaria è impedita, qualora l' autore della violazione abbia avuto la *formale conoscenza*:
 - dell' inizio di accessi, ispezioni o verifiche;
 - dell' inizio di altre attività amministrative di accertamento (notifica di atti, quali "inviti", "richieste" e "questionari");
 - della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie.

-
-
- ✓ **Formale conoscenza delle cause**
 - ✓ La conoscenza delle cause di inammissibilità va riferita, non solo all' autore della violazione, ma anche:
 - ai soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o
 - a soggetti concorrenti nel reato.
 - ✓ Il contribuente non potrà accedere alla procedura se altro soggetto (obbligato in solido) abbia avuto formale conoscenza dell' inizio di una attività istruttoria amministrativa o penale nei suoi confronti.
 - ✓ Si rileva l' estrema delicatezza della questione: potrebbe, infatti, capitare che l' aderente non sappia che il coobbligato solidale abbia avuto formale conoscenza della causa di inammissibilità rilevante.
-
-

✓ **Cm. 27/E/2015** sulla formale conoscenza

- ✓ Fermo restando in capo al contribuente l'obbligo di evidenziare, qualora ne abbia avuto cognizione, l'avvenuta formale conoscenza della causa di inammissibilità da parte di soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato, dovrà esser cura dell'ufficio eccepire la causa di inammissibilità nel caso nel corso dell'istruttoria emergano elementi comprovanti la effettiva conoscenza (anche non formale) da parte del contribuente richiedente l'accesso alla procedura della causa ostantiva formalizzata in capo agli altri soggetti solidalmente obbligati o concorrenti.

✓ **Cm. 31/E/2015** in merito alla Lista Falciani

- ✓ La mera presenza del nominativo di un contribuente all'interno della Lista non preclude la possibilità di accedere alla VD, a condizione che il soggetto non sia stato sottoposto ad accessi, ispezioni, verifiche o che abbiano avuto inizio attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali per violazione di norme tributarie, dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
- ✓ il contribuente sottoposto ad accertamento per violazione di norme tributarie potrà avvalersi della VD anche per gli anni cui si riferiscono tali attività, nel caso in cui queste si siano concluse con un atto impositivo che sia stato definito, o con uno di archiviazione dell'istruttoria, precedente alla data di presentazione della richiesta di VD.

✓ **Preclusione per singola annualità**

- ✓ L'effetto preclusivo riguarda soltanto le annualità interessate dall'avvio delle attività di accertamento amministrativo.
- ✓ Le altre annualità, pertanto, potranno essere oggetto della disclosure, anche se riguardano la medesima fattispecie oggetto di controllo.

✓ **Preclusione per singolo tributo**

- ✓ L'effetto preclusivo non si realizza neanche nell'ipotesi in cui l'attività istruttoria sia relativa ad un tributo diverso da quello oggetto della disclosure.

✓ **Preclusione per singola procedura**

- ✓ La preclusione rileva con riguardo alla singola procedura interessata.
- ✓ Nel caso in cui il contribuente abbia intenzione di attivare la disclosure internazionale, ma sia interessato dall'avvio di accertamenti relativi ad imponibili non connessi alle attività estere, sarà preclusa la procedura con riferimento al solo ambito derivato nazionale della stessa, ferma restando la possibilità di accedere con riguardo all'ambito oggettivo "proprio" (attività estere, e relativi redditi connessi).
- ✓ Potrebbe essere il caso del contribuente che voglia aderire alla disclosure internazionale, in presenza di verifiche domestiche su redditometro, o IVA.

- ✓ **Cause di inammissibilità per p.v.c. o accertamenti notificati**
- ✓ Consegna di un processo verbale di constatazione con esito positivo,
- ✓ notifica di un avviso di accertamento, ai fini IRPEF, IVA o IRAP,
- ✓ notifica di un invito al contraddittorio,

↓

limitatamente all' annualità, al tributo e alla procedura interessata dai suddetti atti, in relazione all' ambito oggettivo di applicazione.

- ✓ **Rimozione delle cause ostative**
- ✓ Le cause ostative possono essere rimosse, mediante l'accesso, preliminarmente all'istanza, a tutti gli istituti deflattivi previsti dall'ordinamento.
- ✓ Ad esempio, un PVC relativo all'anno 2011, può essere definito o *ravveduto*, consentendo l'accesso alle diverse forme di VD.

LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

A cura di Andrea Bonino

- ✓ **Relazione di accompagnamento con documentazione**
- ✓ Trasmissione con PEC.
- ✓ I contribuenti che accedono alla disclosure devono unire, alla richiesta di accesso, una relazione di accompagnamento per:
 - rappresentare analiticamente, per ciascuna annualità, i dati schematicamente riportati nella richiesta;
 - fornire informazioni in ordine ai soggetti che presentano un collegamento con le attività estere, ovvero coloro che hanno una posizione rilevante ai fini del monitoraggio fiscale rispetto alle attività oggetto di emersione, o che presentano un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione evidenziato.

-
-
- ✓ In merito al collegamento, si pensi a:
 - attività finanziaria estera acquistata da Y in tutto od in parte con i proventi derivanti da redditi non dichiarati dalla società italiana X, di cui Y è socio.
 - Y deve indicare nella apposita sezione del modello, il codice fiscale della società X.

SEZIONE I SOGGETTI COLLEGATI	Codice fiscale	
	1	2
VD1		X
VD2		
VD3		
VD4		

✓ Al fine, poi, di comprendere l'evoluzione delle attività estere oggetto di disclosure, il contribuente dovrà dettagliare:

- gli incrementi,
- i decrementi,

del valore patrimoniale di tali attività, evidenziandone:

- la rilevanza o
- irrilevanza,

ai fini della normativa tributaria o del monitoraggio fiscale.

✓ Anche per **IVIE**, **IVAFE** dal 2012.

✓ **Cm. 27/E/2015** su **IVIE** e **IVAFE**

✓ I benefici VD possono essere riconosciuti anche con riguardo a **IVIE** e **IVAFE**, per le quali, con riguardo al versamento, alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e ai rimborsi nonché al contenzioso trovano applicazione le disposizioni previste per l' **Irpef**.

✓ Nello spirito di completezza e collaborazione che caratterizza la VD, ai fini della efficacia della stessa i contribuenti sono infatti tenuti a fornire comunque i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti anche dei contributi previdenziali e delle imposte **IVAFE** e **IVIE**.

continua sulla relazione di accompagnamento

✓ Documentazione da allegare alla relazione utile:

- alla ricostruzione delle attività estere,
- alla determinazione dei maggiori imponibili.

✓ Occorrerà recuperare i documenti (rogiti, certificati di acquisto,...) che dimostrino:

- per gli acquisti più risalenti, l' esistenza delle attività da periodi di imposta non più accertabili;
- per i patrimoni recenti, le modalità con le quali sono stati costituiti (trasferimenti di denaro, successioni, ecc.).

✓ Per documentare il valore dei beni, saranno utili:

- le visure catastali e i rogiti, per gli immobili;
 - le visure aggiornate, per le società estere;
 - gli estratti conto e le situazioni patrimoniali, per le attività finanziarie.
-
-
-
-

continua sulla relazione di accompagnamento

✓ **Cm. 31/E/2015** sul contributo di solidarietà

✓ I contribuenti sono tenuti a fornire i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti anche del contributo di solidarietà, che sarà pertanto oggetto anch' esso della procedura di VD;

✓ la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di contributo di solidarietà è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

✓ **L' integrazione in fase di contraddittorio**

- ✓ In fase di contraddittorio con gli uffici potrà essere presentata nuova e diversa documentazione, sempre che la stessa:
 - abbia carattere esplicativo di quanto già presentato, e quindi funzionale a puntualizzare la corretta pretesa;
 - non abbia natura integrativa, cioè finalizzata a far emergere attività o imponibili ulteriori, rispetto a quelli evidenziati in fase di richiesta di accesso alla procedura.

✓ **Format relazione: punti di maggiore rilevanza**

- ✓ **INTRODUZIONE:** quadro generale di tutte le violazioni, delle modalità con cui le stesse sono state realizzate, e degli anni interessati.
- ✓ **SOGGETTI COLLEGATI:** informazioni dettagliate rispetto ai soggetti collegati, indicati nella Sezione I dell' istanza.

SEZIONE I SOGGETTI COLLEGATI		Codice fiscale 1	Codice fiscale 2
VD1			
VD2			
VD3			
VD4			

- ✓ **ATTIVITA' ESTERE:** informazioni delle attività estere indicate nella sezione II dell' istanza, predisponendo una distinta delle stesse.

SEZIONE II ATTIVITA' ESTERE		Black List	Black list con esenzioni per scorporo d'informazioni	Non black List
VD	Anno	1	2	3
VD5	2004	.00	.00	.00
VD6	2005	.00	.00	.00
VD7	2006	.00	.00	.00
VD8	2007	.00	.00	.00
VD9	2008	.00	.00	.00
VD10	2009	.00	.00	.00
VD11	2010	.00	.00	.00
VD12	2011	.00	.00	.00
VD13	2012	.00	.00	.00
VD14	2013	.00	.00	.00

✓ **DRE Lombardia** sui cambi

- ✓ Ai fini del monitoraggio fiscale:
- ✓ fino al 2012, i conti i valuta estera devono essere ripresi in euro con l'applicazione del tasso medio annuale;
- ✓ dal 2013, deve utilizzarsi il tasso medio mensile, relativo all' ultimo mese di detenzione dell' investimento.

✓ Confermato da **cm. 27/E/2015**.

✓ **ATTIVITA' ESTERE ALLA DATA DI EMERSIONE**: informazioni necessarie per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni per violazione del monitoraggio fiscale:



- dettagliando i valori indicati alla sezione IV dell' istanza;
- elencando i documenti allegati.

SEZIONE IV ATTIVITÀ ESTERE ALLA DATA DI EMERSIONE		TOTALE ATTIVITÀ ESTERE alla data di emersione (art. 5-quinquies, comma 4)		Attività in Paese extra UE che si rimpatriano in IT - UE - SEE (lett. a)		di cui in Italia		Attività detenute all'estero (lett. c)	
VD16		1	2	3	4	5	6	7	8
		Codice Stato estero	Quota percentuale	Codice Stato estero	Quota percentuale	Codice Stato estero	Quota percentuale	Codice Stato estero	Quota percentuale
		5	6	7	8	9	10	11	12
		Attività già rimpatriate (lett. b)		di cui in Italia					
		13	14						

- ✓ *Sulle attività alla data di emersione:*
- ✓ **DRE Piemonte**
- ✓ Data di emersione = data di presentazione dell'istanza.
- ✓ Se difficoltà: si utilizzano le informazioni certe disponibili in relazione alla data più prossima a quella di presentazione.
- ✓ Fornire indicazioni nella relazione di accompagnamento.
- ✓ Il contribuente deve informare l'ufficio dell'avvenuto rimpatrio delle attività, prima dell'emissione degli atti da parte dell'ufficio.
- ✓ **DRE Lombardia:** si utilizza l'ultimo dato utile a disposizione, che non sia anteriore al mese precedente la presentazione dell'istanza. Il cambio medio di riferimento deve essere quello più prossimo alla data di presentazione dell'istanza.
- ✓ **DRE Lombardia:** al fine di poter beneficiare del regime premiale, il waiver sottoscritto dall'intermediario estero deve essere prodotto all'ufficio in tempo utile per l'emissione dell'invito.
- ✓ I contribuenti già dalla data successiva alla presentazione dell'istanza di VD possono far rientrare i fondi dall'estero. Nella sezione IV del modello indicheranno nel campo 2 e 3 l'importo rimpatriato.

-
-
-
-
- ✓ **Cm. 30/E/2015** in merito alla tempistica di rimpatrio
 - ✓ I contribuenti possono far rientrare i capitali già dalla data successiva a quella di presentazione dell'istanza di VD, dando evidenza dell'importo che sarà rimpatriato nella sezione IV del modello, nel campo 2 e 3, nonché nella relazione di accompagnamento.
 - ✓ Sul piano probatorio, è necessario che il contribuente fornisca evidenza dell'avvenuto rimpatrio delle somme in sede istruttoria e comunque entro termini che consentano di tener conto di ciò ai fini della riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell'ufficio.
 - ✓ Nella diversa ipotesi in cui, alla data dell'istanza, il contribuente abbia già trasferito in Italia le somme da regolarizzare, ad esempio depositandole in una cassetta di sicurezza, la prova dell'avvenuto rimpatrio sarà costituita unicamente dal versamento dei valori presso un intermediario abilitato su un conto corrente intestato al beneficiario economico delle somme, appositamente acceso a seguito dell'attivazione della procedura.
-
-
-
-

- ✓ **MAGGIORI IMPONIBILI:** va illustrata, per ciascuna annualità d' imposta, la composizione dei valori indicati nella sezione V dell' istanza, relativi ai maggiori redditi rilevanti ai fini IRPEF e IVA.
- ✓ Sono, inoltre, elencati tutti i documenti di supporto allegati.

SEZIONE V MAGGIORI IMPONIBILI E RITENUTE NON OPERATE		Ai fini della		Ai fini IRAP	Ai fini IVA	RITENUTE NON OPERATE	CONTRIBUTI PREVIDENDALI
		RAPORTE SUI REDDITI	di cui prodotti all'estero				
VD17	2004	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VD18	2005	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VD19	2006	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VD20	2007	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VD21	2008	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VD22	2009	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VD23	2010	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VD24	2011	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VD25	2012	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VD26	2013	.00	.00	.00	.00	.00	.00
SEQUE		Ai fini della					
		RAPORTE SOSTITUTIVE	di cui prodotti all'estero				
VD17	2004	.00	.00				
VD18	2005	.00	.00				
VD19	2006	.00	.00				
VD20	2007	.00	.00				
VD21	2008	.00	.00				
VD22	2009	.00	.00				
VD23	2010	.00	.00				
VD24	2011	.00	.00				
VD25	2012	.00	.00				
VD26	2013	.00	.00				

✓ **ODCEC Milano** su coordinamento VD con RW 2015

✓ Soluzione proposta: per il monitoraggio fiscale, la compilazione della relazione di accompagnamento che identifica le attività oggetto di emersione alla data di presentazione dell' istanza potrebbe sostituire RW 2015.

✓ Problemi IVIE e IVAFE.

✓ **Cm. 31/E/2015** in merito alla compilazione di RW 2015

✓ Il monitoraggio fiscale rappresenta uno strumento che consente all'Amministrazione finanziaria di conoscere in via preventiva gli investimenti esteri, al fine di ricostruire la posizione patrimoniale e finanziaria complessiva del contribuente, anche a prescindere dall'effettiva redditività.

✓ La relazione di accompagnamento deve, invece, permettere di riconciliare i valori definiti nell'ambito della VD con le attività oggetto di emersione indicate nell'istanza, dando contezza della loro evoluzione, non solo nel 2014, ma fino alla data di emersione.

✓ Lo specifico adempimento dichiarativo annuale non può considerarsi assolto con la presentazione della richiesta di accesso alla procedura e della relativa relazione, in quanto i due adempimenti in esame rispondono a diverse e specifiche previsioni normative.

✓ **Cm. 31/E/2015** in merito alla compilazione di RW 2015 in presenza di fiduciaria

✓ Con riferimento alle attività oggetto di rimpatrio giuridico, il soggetto che ha aderito all'emersione potrà beneficiare dell'esonero dalla compilazione del quadro RW, per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi;

✓ fino al momento dell'avvenuto perfezionamento del rimpatrio giuridico, gli obblighi di monitoraggio fiscale ricadono unicamente sul contribuente, il quale sarà anche tenuto ad assolvere gli eventuali adempimenti dichiarativi con riguardo ai redditi derivanti da tali attività.

✓ **Cm. 31/E/2015** in merito alla prova del mandato fiduciario

✓ Il trasferimento delle attività detenute all' estero in gestione o amministrazione ad un intermediario finanziario residente si considera eseguito nel momento in cui l' intermediario assume formalmente in amministrazione o in gestione gli investimenti e le attività finanziarie detenute all' estero;

✓ documentazione probatoria: attestazione dell' intermediario cui sono affidate le attività rimpatriate nella quale, oltre alle generalità del soggetto che si avvale della procedura ed alla data di formale assunzione in carico delle attività stesse, siano dettagliatamente indicate anche la tipologia, la quantità, il valore di ciascuna attività oggetto di rimpatrio giuridico e, per ciascuna, la natura del mandato fiduciario.

✓ **DRE Piemonte**

✓ *Rapporti tra VD e scudo fiscale*

✓ Nell' ambito della VD occorre indicare le dichiarazioni riservate che si considerano correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto di VD.

✓ **Cm. 30/E/2015** in merito allo scudo fiscale

✓ Per avvalersi dello scudo, è necessario che il contribuente che accede alla VD indichi nella relazione di accompagnamento le dichiarazioni riservate che devono considerarsi direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto della procedura attivata.

TERMINI E SANZIONI PER RW E IMPOSTE

A cura di Andrea Bonino

- ✓ **Quadro RW *white list*: anni da regolarizzare**
- ✓ Il termine ordinario di decadenza per la notificazione dell'atto di contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
- ✓ **Cm. 10/E/2015:** rientrano nella disclosure internazionale, le violazioni commesse con riguardo al modello UNICO 2010, presentato per gli investimenti detenuti all'estero alla data del 31 dicembre 2009, fino a quelle contenute nel modello UNICO 2014, con riferimento alle attività detenute all'estero nel corso del 2013.
- ✓ **2009-2013 = 5 anni.**

-
-
- ✓ **Quadro RW *black list*: anni da regolarizzare raddoppiati**
 - ✓ Con riferimento agli investimenti ed alle attività finanziarie detenute in paesi black list, i termini per la contestazione delle violazioni del quadro RW sono raddoppiati.
 - ✓ Pertanto, rientrano nella procedura in esame le violazioni dichiarative relative ad attività detenute illecitamente nei paesi black list dal 31 dicembre 2004 (UNICO 2005), al 31 dicembre 2013 (UNICO 2014).
 - ✓ **2004-2013 = 10 anni.**
-
-

- ✓ **Quadro RW black list con accordo: anni da regolarizzare come white list**
- ✓ Ai soli fini della disclosure, non si applica, con riferimento ai paesi black list, il raddoppio dei termini di decadenza, qualora il paese presso il quale erano o sono detenute le attività estere abbia stipulato con l'Italia, entro il 2 marzo 2015, un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni conforme all'articolo 26 del Modello OCSE, anche con riferimento al periodo tra la data della stipula, e quella dell'entrata in vigore dell'accordo.
- ✓ Waiver se le attività non vengono rimpatriate.
- ✓ Copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario estero, deve essere allegata alla richiesta di voluntary.
- ✓ **2009-2013 = 5 anni.**

- ✓ **Cm. 27/E/2015** sul monitoraggio rafforzato (waiver)
- ✓ In aggiunta ai Paesi della UE e alla Norvegia e all'Islanda, si ritiene non necessaria la presentazione del *waiver* nel caso di detenzione delle attività finanziarie in Paesi dell'OCSE che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie.
- ✓ Sarebbe, infatti, superfluo, in tal caso, aggiungere il c.d. *monitoraggio rafforzato*, alla possibilità già esistente di scambiare informazioni con il Paese in cui le attività stesse sono detenute.

✓ **Cm. 30/E/2015** sul monitoraggio rafforzato

- ✓ Gli uffici monitorano, per gli anni post VD, le attività detenute presso intermediari localizzati in Paesi *black list*, per verificare che il contribuente abbia mantenuto un comportamento collaborativo e trasparente anche dopo aver aderito alla procedura.
- ✓ Nei casi in cui emerga che il contribuente non abbia posto in essere, per le annualità successive a quelle oggetto di sanatoria, gli adempimenti dichiarativi, nonché quelli previsti in materia di RW, gli uffici moduleranno la risposta sanzionatoria in funzione della condotta non più trasparente.
- ✓ Allo stesso tempo, sanzionano i casi in cui il contribuente non abbia provveduto a rilasciare, entro 30 gg. dalla data del trasferimento delle attività presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno stato collaborativo, il *waiver*, controfirmato dall'intermediario estero, e non abbia quindi provveduto a trasmetterlo all'AE entro 60 gg. dalla data del trasferimento delle attività.

✓ **Cm. 31/E/2015** sul monitoraggio rafforzato

- ✓ L'Amministrazione finanziaria italiana può richiedere agli enti creditizi esteri, sulla base del *waiver*, i dati necessari a controllare la veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi per i periodi d'imposta successivi a quello di adesione alla VD.

- ✓ **Cm. 31/E/2015** su San Marino
- ✓ Stato eliminato dalla black list con dm. 12 febbraio 2014;
- ✓ dm. 29 dicembre 2014: ha aggiunto San Marino alla lista di cui al dm. 4 settembre 1996 (white list).
- ✓ Effetti: non si applica il raddoppio dei termini per RW e imposte, in ragione della circostanza che il Paese, al momento di entrata in vigore della legge, è collaborativo non frapponendo ostacoli allo scambio di informazioni;
- ✓ Waiver non necessario e sanzione base RW 3%.
- ✓ Idem per Stati eliminati dall'elenco dei Paesi black list e inclusi nella white list anche prima della Repubblica di San Marino (Cipro, Malta, Lussemburgo e Corea del Sud).
- ✓ Idem Singapore.

-
-
-
-
- ✓ **Quadro RW black list con accordo: cm. 27/E/2015** sulle istanze VD prima della legge.
 - ✓ La disapplicazione del raddoppio dei termini non potrà applicarsi alle istanze di collaborazione volontaria pervenute prima della entrata in vigore della legge che l'ha prevista.
 - ✓ **Cm. 27/E/2015:** in caso di istanza di collaborazione volontaria, presentata prima dell'entrata in vigore della legge, nel determinare le sanzioni irrogate in sede di accertamento, risulta applicabile l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 472 del 1997?
 - ✓ *R: la piena e spontanea collaborazione fornita dal contribuente per la ricostruzione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero può configurare una circostanza di carattere eccezionale idonea a consentire all'ufficio la possibilità di ridurre fino alla metà del minimo, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 472 del 1997, anche l'importo delle sanzioni determinabili in sede di accertamento, oltre a quelle previste per violazioni in materia di monitoraggio fiscale.*
-
-
-
-

- ✓ **DRE Lombardia** su anni accertabili
- ✓ Due soggetti (fiscalmente residenti in Italia) e due delegati (anch' essi residenti in Italia) hanno aperto un c/c in un Paese estero nel 2000.
- ✓ Tale conto è stato estinto in data antecedente al 31.12.2009.
- ✓ Nessuno dei soggetti interessati ha mai adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale (né i titolari hanno mai dichiarato i redditi derivanti dai frutti dell' attività finanziaria estera).
- ✓ Paese black-list con accordo.

- ✓ **Risposta DRE Lombardia**
- ✓ VD a saldo zero.
- ✓ I soggetti coinvolti hanno interesse ad accedere alla VD, in quanto, in assenza di presentazione della domanda, il periodo di accertamento delle violazioni da omessa compilazione del quadro RW per il c/c estero si estenderebbe al 2004 – 2008.

-
-
-
-
-
- ✓ **Termini di decadenza per l' accertamento white list**
 - ✓ Dovranno essere ricomprese nella procedura tutte quelle infedeltà dichiarative commesse nei periodi d' imposta dal **2010 al 2013**, mentre, in caso di omessa dichiarazione, dovranno essere oggetto di emersione anche le violazioni commesse a partire dal periodo d' imposta **2009**.

 - ✓ **Termini raddoppiati per accertamento black list**
 - ✓ Con riguardo ai redditi connessi con le attività detenute nei paesi black list, è previsto il raddoppio dei termini ordinari per l' accertamento.
 - ✓ Saranno, pertanto, interessati dalla procedura, i redditi non dichiarati nei periodi d' imposta dal **2006 al 2013** nel caso in cui sia stata presentata la dichiarazione, mentre, nel caso di omessa dichiarazione, dovranno essere oggetto della procedura i periodi d' imposta a decorrere dal **2004**.
-
-
-
-

✓ **Termini non raddoppiati per accertamento **black list con accordo****

✓ Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, non si applica il raddoppio dei termini, qualora il paese black list presso il quale erano o sono detenuti gli investimenti e le attività estere abbia stipulato con l'Italia, entro il 2 marzo 2015, un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni.

✓ Waiver se le attività non vengono rimpatriate.

✓ Copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario estero, deve essere allegata alla richiesta di voluntary.

✓ **2010-2013: dichiarazione infedele;**

✓ **2009-2013: dichiarazione omessa.**

✓ **Il raddoppio dei termini rimane per le violazioni penalmente rilevanti**

✓ **Cm. 10/E/2015:** con riguardo alla VD, rimane operativo il raddoppio dei termini di decadenza della potestà di accertamento, per le infedeltà o omissioni dichiarative che comportano l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000.

✓ A prescindere dal fatto che il perfezionarsi della procedura comporti la non punibilità del reato stesso.

- ✓ D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (G.U. n. 190 del 18 agosto 2015)
- ✓ Art. 2
- ✓ *Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento*
- ✓ Entrata in vigore: 2 settembre 2015

1. *All'articolo 43, terzo comma, del dpr. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.».*

5. *Ai fini della causa di non punibilità di cui all'articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l'accertamento.*

- ✓ **Sanzioni minime per RW: white list e black list**
- ✓ A regime, le sanzioni minime sono previste nella misura:
 - ✓ in via generale, del **3%**, dell' ammontare degli importi non dichiarati;
 - ✓ del **6%** degli importi non dichiarati (o nella diversa misura del 5 per cento, applicabile per le violazioni commesse fino al 4 agosto 2009) con riferimento alle attività in paesi black list.
- ✓ **Sanzioni minime per RW: black list con accordo**
- ✓ Ai soli fini della voluntary, la misura della sanzione minima è fissata al **3%** se le attività erano o sono detenute in Stati che hanno stipulato con l' Italia, entro il 2 marzo 2015, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell' accordo.

- ✓ **Ulteriore riduzione delle sanzioni minime in sede di voluntary**
 - ✓ **White list e black list con accordo:**
 - ❑ sanzioni minime ridotte alla metà;
 - ❑ risultato = **1,5%** annuo;
 - ❑ nel caso di black list la riduzione opera, però, a condizione che le attività vengano rimpatriate, ovvero, in alternativa, si rilasci all'intermediario estero il cd. waiver, allegando copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario estero, alla richiesta di voluntary. In assenza di rimpatrio o waiver, sanzione = **2,25%**.
 - ✓ **Black list senza accordo:**
 - ❑ sanzioni minime ridotte alla metà;
 - ❑ risultato = **3%** annuo, alla condizione sopra riportata (rimpatrio o waiver);
 - ❑ in assenza di rimpatrio o waiver, sanzione = **4,5%**.
-
-
-
-

- ✓ **Sanzioni base per le imposte: white list e black list**
 - ✓ In relazione alle violazioni di omessa o infedele dichiarazione delle imposte dirette riguardanti i redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo.
 - ✓ *Infedele dichiarazione = 133,33%.*
 - ✓ Inoltre, con riferimento alle attività detenute in paesi black list, le sanzioni richiamate sono raddoppiate.
 - ✓ *Infedele dichiarazione = 266,67%.*
 - ✓ **Sanzioni base per le imposte: black list con accordo**
 - ✓ In maniera simile a quanto previsto in materia di RW, in presenza di paesi che abbiano stipulato con l'Italia, entro il 2 marzo 2015, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni, non opera il richiamato raddoppio delle sanzioni.
 - ✓ *Infedele dichiarazione = 133,33%.*
-
-
-
-

✓ **Definizione delle sanzioni in sede di accertamento**

1. Invito al contraddittorio

- Per definire, il contribuente dovrà versare le somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data di comparizione;
- il contribuente sarà, pertanto, anche tenuto a comunicare al competente Ufficio, di prestare adesione, utilizzando l' apposito modello ministeriale;
- le sanzioni saranno applicate nella misura di 1/6 del minimo;
- la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di IRPEF, IRAP, IVA è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto (75%).

2. Accertamento con adesione

- Le somme dovute devono essere versate entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell' atto;
 - a seguito della sottoscrizione dell' atto di adesione, le sanzioni saranno applicabili nella misura di 1/3 del minimo.
-
-
-
-

✓ **Cm. 27/E/2015** sull' adesione all' invito

- ✓ Gli uffici dell' Agenzia, con riguardo alle annualità non in scadenza, avvieranno il procedimento di adesione mediante invito anche successivamente al 31 dicembre 2015.
 - ✓ Anche con riguardo a tali inviti a comparire il contribuente che intende avvalersi della procedura di VD potrà prestare adesione ai contenuti dell' invito dell' ufficio mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
-
-
-
-

- ✓ **Definizione delle sanzioni relative al quadro RW**
- ✓ Le somme dovute devono essere versate entro il termine per la proposizione del ricorso;
- ✓ il contribuente può definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata, la quale è determinata ai sensi dell' art. 12 (*Concorso di violazioni e continuazione*) del decreto legislativo n. 472 del 1997;
- ✓ nella realtà, però, il cumulo giuridico delle sanzioni non troverà applicazione, ma rivivrà il cumulo materiale delle penalità per le violazioni commesse in più annualità.

- ✓ **La compensazione è vietata**
- ✓ I contribuenti non possono avvalersi della compensazione per il versamento delle imposte e delle sanzioni (compreso RW).
- ✓ Possibili però tre rate mensili.

-
-
-
-
-
- ✓ **Cm. 27/E/2015** su atto di contestazione per più annualità

 - ✓ Nel caso l' atto di contestazione o quello di irrogazione delle sanzioni sia riferito a più annualità, il contribuente dovrà necessariamente definirlo nel suo complesso per poter procedere al perfezionamento della procedura con riguardo alle singole annualità interessate anche da violazioni dichiarative.

- ✓ **DRE Lombardia su waiver**
- ✓ Il rilascio del waiver da parte dell' istituto finanziario estero, configura una delle tre possibili alternative concesse al contribuente che ha presentato istanza di voluntary di beneficiare della riduzione delle sanzioni alla metà del minimo edittale;
- ✓ modalità operativa utilizzabile solo per le attività finanziarie;
- ✓ per le attività patrimoniali, il contribuente, per ottenere i benefici della riduzione massima delle sanzioni, deve porre in essere necessariamente una procedura di rimpatrio;
- ✓ per quanto riguarda i beni immobili, la circolare 10/E ha precisato che ai fini delle applicazioni delle sanzioni, si considerano trasferite in Italia anche le attività per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà, l' affidamento delle attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, ovvero realizzando il **rimpatrio giuridico** dei beni.

-
-
-
-
- ✓ **Cm. 30/E/2015 in merito al rimpatrio giuridico degli immobili**
 - ✓ Per disporre del massimo abbattimento delle sanzioni il contribuente deve optare per il rimpatrio giuridico degli immobili.
 - ✓ Qualora, successivamente alla presentazione della richiesta di accesso, il contribuente proceda alla dismissione degli immobili oggetto di regolarizzazione, e destini le disponibilità finanziarie eventualmente percepite presso un intermediario finanziario non localizzato in Italia o in uno degli Stati membri dell' Unione europea o aderenti all' Accordo sullo Spazio economico europeo o in un Paese facente parte dell' OCSE con cui è attivo un effettivo scambio di informazioni in materia fiscale, sarà tenuto ugualmente a rilasciare, entro trenta giorni dalla collocazione del provento conseguito, il *waiver* con riferimento alle attività finanziarie frutto della dismissione.
-
-
-
-

-
- ✓ Il ricorso alla procedura di rimpatrio giuridico e di monitoraggio rafforzato si rende altresì necessario nel caso di immobili detenuti in paesi a regime fiscale privilegiato, che hanno stipulato un accordo con l' Italia, per soddisfare due delle condizioni richieste per la disapplicazione del raddoppio dei termini per l' accertamento presuntivo delle imposte e per la contestazione delle sanzioni da RW.
-
-
-
-

IL COSTO DELLA PROCEDURA: ESEMPI

A cura di Andrea Bonino

- ✓ **Rendimento forfettario estero**
- ✓ Con riferimento ai redditi prodotti dalle attività finanziarie detenute all'estero, in alternativa al metodo analitico, è prevista la possibilità che, nell'ambito della procedura, il contribuente possa avvalersi di una specifica forma di determinazione forfetaria dei rendimenti.
- ✓ Rendimento: 5% annuo, del valore di fine anno.
- ✓ Imposta: 27%
- ✓ L'opzione si esercita barrando l'apposita casella nella richiesta di adesione alla procedura.

OPZIONI

CHIEDE

che i rendimenti delle attività finanziarie estere vengano determinati forfettariamente ai sensi dell'art. 5-quinquies, comma 8, d.l. n.167/1990

- ✓ L'opzione in esame:
- è vincolante per tutti i periodi d'imposta oggetto di collaborazione volontaria internazionale;
- potrà essere esercitata solo nei casi in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

✓ La suddetta media, quindi, dovrà essere calcolata, ponendo al numeratore la sommatoria delle consistenze rilevate al termine di ciascun periodo di imposta oggetto di disclosure, e al denominatore il numero di tali periodi d' imposta.

✓ **Esempio 1:** accesso possibile, per il contribuente con:

- ❑ 5.000.000 al 31 dicembre 2010;
- ❑ 300.000 al 31 dicembre 2011;
- ❑ 100.000 al 31 dicembre 2012;
- ❑ 150.000 al 31 dicembre 2013.

❑ La media aritmetica, in questo caso, risulta pari a $(5.000.000 + 300.000 + 100.000 + 150.000)/4 = 5.550.000/4 = 1.387.500$ euro.

✓ **Esempio 2:** accesso impossibile per il contribuente sopra richiamato che avesse compilato il modulo RW di UNICO 2013 (anno 2012) e di UNICO 2014 (anno 2013).

✓ In tale circostanza, egli dovrebbe regolarizzare soltanto 2 annualità (2010 e 2011) e non potrebbe applicare il metodo forfettario: infatti, la media sarebbe pari a $(5.000.000 + 300.000)/2 = 5.300.000/2 = 2.650.000$ euro.

✓ Negli esempi successivi, si ipotizzerà l' esercizio dell' opzione per la tassazione forfettaria in esame.

✓ **ODCEC Milano** sulla media

- ✓ per il calcolo della media si considerano esclusivamente le attività detenute al 31 dicembre di ogni anno per le quali siano stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale;
- ✓ con riferimento al 2013, ciò implica che non rileva il valore di eventuali attività cedute prima del 31 dicembre 2013;
- ✓ il termine **valore** deve determinarsi con le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale vigenti pro tempore;
- ✓ pertanto, nel periodo 2010 – 2012 dovrà intendersi il costo storico, mentre per il solo periodo d' imposta 2013 deve intendersi il valore (di mercato, nominale o di rimborso, a seconda dei casi), risultando applicabile il costo solo in via residuale.

✓ **DRE Lombardia** su riconoscimento fiscale dei valori

- ✓ La modalità di determinazione forfettaria dei redditi costituisce una facoltà fornita al contribuente.
 - ✓ Tale metodo forfettario costituisce una mera modalità di determinazione degli imponibili e si rende applicabile ai soli periodi d' imposta interessati dalla VD.
 - ✓ La norma e la circolare 10/E non prevedono alcun riconoscimento fiscale ai valori derivati dall' applicazione di tale metodo.
 - ✓ In particolare, il valore dei titoli evidenziati nel rendiconto al 31.12.2013 non potrà essere assunto quale nuovo costo fiscale degli stessi nella determinazione dei redditi finanziari che si produrranno nei periodi successivi.
-
-
-
-

✓ **DRE Lombardia su forfait e apporti**

- ✓ Un contribuente detiene in data antecedente al 2009 delle attività finanziarie in un Paese black-list con accordo.
- ✓ Consistenza attività (per tutti i periodi considerati): inferiore a 2 mil.
- ✓ Il contribuente adotta il metodo forfettario:
 1. per il calcolo dello stesso, si assume il saldo delle attività finanziarie al 31.12. di ogni anno interessato (sul quale andare a calcolare il rendimento del 5%)?
 2. eventuali frutti delle attività finanziarie detenute (dividendi, interessi, plusvalenze, e sim.), non avranno alcuna valenza reddituale andando solo ad incrementare la consistenza finale?
 3. eventuali versamenti aggiuntivi rispetto alla consistenza delle attività finanziarie, concorreranno a formare solo la consistenza al 31.12, su cui andare a calcolare il rendimento del 5%? (salvo l'obbligo di documentarne e motivarne la provenienza)
 4. per eventuali prelievi, dovranno essere documentati i loro successivi impieghi?

1. Sì.
2. Il reddito determinato forfettariamente tiene luogo di quello determinato su base analitica con riferimento ai soli rendimenti prodotti dalle attività (siano essi derivanti dal godimento o dalla dismissione delle attività).
3. Se da una parte, il versamento effettuato nell'anno sarà inglobato nell'ammontare complessivo soggetto alla tassazione forfettaria, allo stesso tempo il regime di tassazione forfettaria non si estende ai redditi che servono per acquistare o costituire le disponibilità estere.
4. I prelievi, in generale, necessitano di una motivazione sul loro impiego e indubbiamente dovrà essere specificato che non vi è stato un impiego delle utilità per l'acquisto ad es. di un bene patrimoniale (non coperto dalla tassazione forfettaria), nonché l'utilizzo delle disponibilità all'interno di un circuito imprenditoriale.

- ✓ **DRE Lombardia sui lingotti**
 - ✓ E' applicabile (e con quale modalità) il metodo forfettario nel caso di c/c esteri e lingotti d'oro detenuti in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale?

 - ✓ **Risposta DRE Lombardia**
 - ✓ La tassazione derivante dalle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, es. lingotti d'oro, rientra all'interno della disciplina prevista dall'art. 67, comma 1, lett. c) ter del Tuir, con obbligo di dichiarazione nel quadro RT del modello UNICO.
 - ✓ In altri termini si tratta di una plusvalenza di natura finanziaria e come tale è suscettibile di rientrare nella determinazione forfettaria del reddito in sede di VD.
-
-
-
-

- ✓ **Cm. 27/E/2015:** la determinazione forfettaria dei rendimenti è applicabile in luogo di quella analitica unicamente per i redditi di capitale e i redditi diversi prodotti dalle attività finanziarie.
 - ✓ Non è applicabile, invece, per i redditi non dichiarati che sono serviti per acquistare, in tutto o in parte, le citate attività finanziarie ovvero per i redditi di altra natura prodotti dalle medesime attività, oltre che per quei redditi derivanti da attività diverse da quelle di natura finanziaria, che conseguentemente dovranno essere in ogni caso determinati analiticamente.
 - ✓ Il contribuente che opta per la determinazione forfettaria dei rendimenti delle attività finanziarie illecitamente detenute all'estero deve, comunque, evidenziare tutti i versamenti effettuati sul conto e spiegarne l'origine.
 - ✓ Parimenti, deve essere dimostrato che i prelevamenti non siano andati a costituire ulteriori e diverse attività estere non dichiarate.
-
-
-
-

✓ **Il costo della procedura: esempio 1**

- ✓ Paese "black list"
- ✓ Accordo con l'Italia per lo scambio di informazioni
- ✓ Trasferimento del capitale in Italia
- ✓ Istanza presentata nel 2015
- ✓ Unico 2015 presentato con RW
- ✓ Rendimento forfetario: 5%
- ✓ Imposta sul rendimento: 27%
- ✓ 2009-2013: dichiarazione presentata senza RW
- ✓ Sanzioni relative alle imposte, maggiorate di 1/3 = 133,33%
- ✓ Sanzioni relative alle imposte, ridotte al 75% = 100%
- ✓ Non opera il raddoppio delle sanzioni relative alle imposte
- ✓ Sanzioni imposte definite con il pagamento di 1/6 = 16,67%
- ✓ Sanzioni minime per RW: 1,5%
- ✓ RW definito con pagamento di 1/3 = 0,5%
- ✓ Non si considerano IVAFE e interessi dovuti.

Anni	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTALI
Attività Finanziare	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
Sanzioni RW	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		12.500
Rendimento estero		25.000	25.000	25.000	25.000		
Imposta sul rendimento		6.750	6.750	6.750	6.750		27.000
Sanzioni per imposte		1.125	1.125	1.125	1.125		4.500
TOTALE							44.000
Costo %							8,8 %

✓ **Il costo della procedura: esempio 2**

- ✓ Paese "black list"
- ✓ Assenza di accordo con l'Italia
- ✓ Trasferimento del capitale in Italia
- ✓ Istanza presentata nel 2015
- ✓ Unico 2015 presentato con RW
- ✓ Forfait: 5%
- ✓ Imposta sul rendimento 27%
- ✓ 2004-2013: dichiarazione senza RW
- ✓ Sanzioni relative alle imposte maggiorate di 1/3 = 133,33%
- ✓ Sanzioni relative alle imposte raddoppiate dal 2008 = 266,67%
- ✓ Sanzioni relative alle imposte ridotte al 75%
- ✓ Sanzioni imposte definite con il pagamento di 1/6
- ✓ Sanzioni minime (dimezzate) per RW 2004-2007: 2,5%
- ✓ Sanzioni minime (dimezzate) per RW 2008-2013: 3%
- ✓ RW definito con il pagamento di 1/3
- ✓ Non si considerano IVAFE e interessi dovuti.

Anni	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTALI
Attività Finanziare	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
Sanzioni RW	4.167	4.167	4.167	4.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		46.668
Rendimento estero			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
Imposta sul rendimento			6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750		54.000
Sanzioni per imposte			1.125	1.125	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		15.750
TOTALE												116.418
Costo %												23 %

LA PATOLOGIA DELLA PROCEDURA

A cura di Andrea Bonino

1. Il mancato perfezionamento della procedura

Il mancato pagamento di una singola rata comporta il venir meno degli *effetti premiali* della procedura, con riguardo alla singola annualità interessata;

Gli Uffici provvederanno a notificare un avviso di accertamento, e un nuovo atto di contestazione, con la rideterminazione della sanzione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'atto di contestazione o dell'invito, ovvero a quello di redazione dell'atto di adesione.

Effetti: il venir meno degli effetti premiali, potrà comportare, ad esempio, il raddoppio delle sanzioni, sebbene le attività siano detenute in un paese black list, con accordo, nonché ricadute penali.

2. Incompletezza degli elementi forniti dal contribuente

Cm. 10/E/2015: un eventuale errore nella determinazione del valore delle attività estere, dei redditi connessi, o degli ulteriori maggiori imponibili non connessi, o una carenza documentale, in buona fede, rilevati dall'Ufficio, non danno necessariamente luogo ad effetti negativi sul prosieguo della procedura;

sarà, infatti, cura dell'Ufficio, previo contraddittorio con la parte, tener conto dei dati rettificati o della documentazione di carattere esplicativo, rispetto a quanto originariamente indicato nella richiesta.

Laddove dovesse svolgersi un contraddittorio finalizzato a ottenere maggiori chiarimenti sul modello o sulla relazione, lo stesso non dovrebbe, comunque, impattare sulla riduzione massima delle sanzioni (un sesto del minimo sui redditi, e un terzo del minimo per RW).

- ✓ **DRE Lombardia** sulla buona fede e sull'integrazione post 30 gg.
- ✓ Considerato che l' errore dichiarativo commesso in buona fede dal contribuente non invalida la procedura nel caso sia lo stesso ufficio a rilevarlo autonomamente, a maggior ragione tale principio trova conferma qualora sia il contribuente stesso a comunicarlo dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della prima istanza di VD.
- ✓ Le ulteriori disponibilità potranno essere comunicate con una nuova istanza integrativa e una correlata relazione illustrativa, all' ufficio che ha in corso l' istruttoria dell' istanza già telematicamente presentata.
- ✓ La mancata rappresentazione di un elemento patrimoniale o reddituale sarà valutata in relazione alla realtà specifica del contribuente: dimenticare il box ma dichiarare tutti gli altri 100 appartamenti, potrà essere ragionevolmente accettato quale errore in buona fede.

-
-
-
-
- ✓ **Cm. 30/E/2015** in merito alla buona fede.
 - ✓ Non si vuole pregiudicare il buon esito della VD qualora il contribuente sia oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione utile.
 - ✓ È il caso, ad esempio, di somme o attività finanziarie detenute presso enti creditizi falliti, dai quali per evidenti ragioni si rende difficoltoso reperire documenti.
 - ✓ Nella relazione di accompagnamento il richiedente segnala le cause che impediscono la tempestiva produzione documentale o rendono imprecisa la rappresentazione delle violazioni dichiarative oggetto della regolarizzazione.
-
-
-
-

- ✓ Il contribuente dovrà dimostrare di essersi attivamente adoperato per adempiere agli obblighi di produzione documentale e che quindi la carenza documentale non può essere ascrivibile alla sua volontà.
- ✓ A titolo esemplificativo, potrà essere efficacemente prodotta la corrispondenza con i liquidatori dell' istituto di credito estero con la quale è stato richiesto e sollecitato l' invio di copia dei documenti relativi alla relazione bancaria oggetto di emersione.
- ✓ **Termine ultimo per l' integrazione:** notifica dell' invito a comparire definibile ex articolo 5, comma 1-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o in sede di contraddittorio propedeutico alla redazione dell' accertamento con adesione.
- ✓ L' ufficio, previo contraddittorio con la parte, potrà quindi tener conto dei dati conseguentemente rettificati o della documentazione di carattere esplicativo rispetto a quanto originariamente indicato nella richiesta.

-
-
-
-
- ✓ **Cm. 31/E/2015** in merito all' emersione di ulteriori attività
 - ✓ l' emersione di un errore materiale nella determinazione dei valori degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all' estero, ovvero dei redditi a questi connessi, e di tutti gli ulteriori maggiori imponibili non connessi, rilevati dall' Ufficio nel corso dell' esame della documentazione e della relazione potrà essere sanata nel corso di un contraddittorio prima dell' emissione degli atti di accertamento e di contestazione delle violazioni;
 - ✓ una carenza nella produzione documentale o informativa circa un' attività finanziaria o un imponibile oggetto di emersione, rilevata dall' Ufficio, potrà essere oggetto di una richiesta di produzione documentale e/o di chiarimenti;
-
-
-
-

- ✓ rilevanza di buona fede, errore scusabile, causa di forza maggiore;
- ✓ errore scusabile: quando a fronte di una VD che ha portato all'emersione di un complesso compendio di capitali all'estero e redditi sottratti all'imposizione, venga rilevata dall'Ufficio o addirittura rappresentata dallo stesso contribuente fuori dai termini, un'omissione dichiarativa relativa ad un reddito per una collaborazione di carattere occasionale o a un reddito di fabbricati;
- ✓ in assenza di buona fede: AE. procede ordinariamente per i periodi d'imposta interessati dall'omissione tenendo sempre conto, nella determinazione della misura delle sanzioni, della collaborazione fornita dal contribuente anche con riferimento alle ulteriori attività ed imponibili che questi ha rappresentato dopo lo scadere dei suddetti termini;
- ✓ Effetti: le sanzioni saranno determinate comunque ai minimi di legge.

3. Attività non dichiarate o maggiori imponibili

✓ Qualora dovessero emergere, dopo il perfezionamento della procedura:

- ulteriori attività estere o
- redditi a questi connesse o
- maggiori imponibili che non sono stati oggetto della procedura,



✓ fatta salva l'efficacia degli atti perfezionatisi nell'ambito della VD, l'Ufficio dovrà procedere alla emanazione dei conseguenti atti di accertamento e di contestazione delle violazioni.

✓ Sanzioni graduate tenendo conto della gravità della condotta del contribuente.

✓ Il perfezionamento della disclosure non è, infatti, preclusivo dell' ulteriore esercizio dell' azione accertatrice.

✓ Pertanto, nel caso in cui dopo il perfezionamento, in relazione alle annualità oggetto della procedura, l' Ufficio rilevi maggiori imponibili non evidenziati dal contribuente, procederà all' accertamento, considerato che la definizione ha natura di *accertamento parziale* (cfr. *cm. 10/E/2015*).

✓ *Orientamento molto discusso in dottrina:*

la VD non sarebbe un accertamento parziale;

il potere accertativo potrebbe essere ulteriormente esercitato solo se viene accertato un maggior reddito che supera almeno del 50% quello definito (art. 2, d.lgs. 218/1997).

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

A cura di Andrea Bonino

IN VIGORE AL 31.12.2014		
OMISSIONE	SANZIONE RIDOTTA	TERMINE PER REGOLARIZZAZIONE
Mancato/tardivo pagamento	1/10 del minimo (sanzione base 30%) = 3%	Entro 30 giorni dalla commissione dell' omissione (salvo ravvedimento sprint entro 14 gg)
Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, omesso o tardivo versamento eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza	1/8 del minimo	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all' anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall' omissione o dall' errore

NORMA IN VIGORE AL 31.12.2014

Cause ostative al ravvedimento
- Violazione già constatata dall' Amministrazione finanziaria
- Inizio di accessi, ispezioni o verifiche
- Inizio di altre attività amministrative di accertamento delle quali l' autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (es. inviti a comparire, invio di questionari, richiesta documenti ecc.)

IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO DALL' 1.1.2015

Violazione	Sanzione ridotta	Termine
Mancati/tardivi versamenti (a)	1/10 del minimo	Entro 30 gg dalla scadenza (salvo ravvedimento sprint entro 14 gg)
Tutte le violazioni (a-bis)	1/9 del minimo	Entro 90 gg dal termine di presentazione della di-chiarazione ovvero 90 gg. dalla violazione se non prevista dichiarazione
Tutte le violazioni (b)	1/8 del minimo	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa ovvero entro un anno dalla violazione se non prevista dichiarazione
Per tutte le violazioni di tributi amministrati dall' Agenzia delle Entrate (b-bis)	1/7 del minimo	Entro il termine per la presentazione della dichiara-zione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa ovvero entro due anni dalla violazione se non prevista dichiarazione
Per tutte le violazioni di tributi amministrati dall' Agenzia delle Entrate (b-ter)	1/6 del minimo	Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa ovvero oltre due anni dalla violazione se non prevista dichiarazione
Per tutte le violazioni (con eccezione di alcune fattispecie relative agli scontrini fiscali) (b-quater)	1/5 del minimo	Dopo la constatazione della violazione mediante PVC

Dall' 1/1/2015

Cause ostative al ravvedimento

Tributi amministrati dall' Agenzia delle Entrate	Altri tributi
<ul style="list-style-type: none"> - Notifica di avviso di accertamento - Notifica di avviso bonario - Notifica di cartella di pagamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli fiscali - Accessi, ispezioni, verifiche - Inviti a comparire - questionari

ABROGAZIONE ISTITUTI DEFLATIVI

Per gli atti notificati dall' 1.1.2016 sono abrogati i seguenti istituti:

- **procedimento di adesione ai processi verbali di constatazione (PVC) con riduzione delle sanzioni a 1/6 (art. 5-bis D.Lgs. 218/97)**
- **procedimento di adesione agli inviti al contraddittorio con riduzione delle sanzioni a 1/6 (art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 218/97)**
- **acquiescenza "rafforzata" con riduzione a 1/6 delle sanzioni in caso di omessa notifica prima dell' avviso di accertamento, di un invito o di un PVC (art. 15 del D.Lgs. 218/97)**

Ravvedimento o
voluntary ????

- ✓ **Cm. 27/E/2015** sul ravvedimento operoso
- ✓ Le violazioni del quadro RW possono essere regolarizzate tramite l'istituto del ravvedimento operoso, a condizione che la dichiarazione dei redditi cui la violazione si riferisce sia stata validamente presentata.
- ✓ Il contribuente può pertanto avvalersi della VD o del ravvedimento operoso.
- ✓ Non è possibile definire a priori quale dei due istituti possa considerarsi maggiormente vantaggioso per regolarizzare la posizione fiscale.
- ✓ Dipende dalle violazioni e dalla posizione soggettiva.

ANALISI DI FATTISPECIE CONCRETE

A cura di Andrea Bonino

1. *Il contribuente che intende avvalersi della V.D. deve indicare nel modello o nella relazione allegata se in passato si è avvalso dello "Scudo Fiscale"?*

- ✓ Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2015/13193 di approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, rubricato "EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI RISERVATE DI CUI ALL'ARTICOLO 13-bis DEL DL 78/09", specifica espressamente che nell'apposita sezione del modello "vanno fornite indicazioni di dettaglio rispetto alle dichiarazioni riservate che si intendono far valere".
- ✓ Pertanto, risulta necessario indicare nell'ambito della voluntary disclosure le dichiarazioni riservate che si considerano direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto della procedura attivata.

2. *Cittadino statunitense, residente da molti anni in Italia per interessi familiari. Non ha attività d'impresa ne qui né negli USA. Detiene un conto di account checking (conto assegni) negli USA che ha aperto nel 1999 che non produce interessi a differenza del conto risparmio. La Banca ha dichiarato che non può risalire oltre tre anni antecedenti ad oggi. Quindi riesce a risalire all'anno 2014/2013/2012 mentre per il 2011 può forse fornire la dichiarazione 1099 sugli interessi attivi. Per l'anno 2010 nulla.*

- ✓ La domanda è priva di riferimenti specifici per dare una risposta esaustiva. Tuttavia, nello spirito di collaborazione che caratterizza la procedura e la buona fede del contribuente, l'Ufficio potrà esaminare i documenti allegati all'istanza, eccezion fatta per le autocertificazioni.

3. *Disponibilità (CH) al 31.12.2013 di € 500.000 su c/c intestato a coniugi con delega alla figlia; nel primo semestre 2014 sono stati ritirati in contanti € 250.000, depositati in cassetta di sicurezza in Italia intestata ad una società semplice della quale sono soci i tre familiari:*
- i. dopo la presentazione dell'istanza è possibile versare i contanti sul c/c italiano dei coniugi? (la s.s. non dispone attualmente di c/c);*
 - ii. è richiesta la presenza del notaio per l'apertura della cassetta di sicurezza della s.s.?*
 - iii. è opportuno indicare nella relazione l'intenzione dei clienti di procedere al versamento sul loro c/c?*
- ✓ La domanda è priva di alcuni elementi specifici per dare una risposta esaustiva. Andrebbero infatti quantomeno chiariti i rapporti di finanziamento con la società semplice.
 - ✓ Per quanto riguarda la problematica della cassetta di sicurezza, in base alla circ. 27, punto 2.9: *La disponibilità di valori fuori dal circuito finanziario e frutto di evasione fiscale nei periodi d'imposta per i quali non è decaduta la potestà di accertamento può, a propria volta, essere provata unicamente col versamento di tali valori presso un intermediario abilitato su un conto corrente intestato al beneficiario economico delle somme, appositamente acceso a seguito dell'attivazione della procedura.*

- ✓ Pertanto, il versamento delle somme come proposto è sicuramente il mezzo attraverso il quale sia possibile far riemergere la disponibilità del patrimonio. Tale operazione di versamento deve essere provata prima della emissione degli atti da parte dell'Ufficio. Inoltre, sempre in base al medesimo punto citato: *se detto denaro era già stato detenuto in un Paese black list in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, in un periodo d'imposta per il quale non è decaduta la potestà di contestazione delle suddette violazioni, questo dovrà essere indicato nella relazione accompagnatoria della procedura di collaborazione volontaria internazionale come prova della dismissione totale o parziale. Anche in questo caso la prova della disponibilità in Italia del denaro deve essere data attraverso il versamento dello stesso su di un conto corrente appositamente aperto presso un intermediario finanziario.*
- ✓ *Si ricorda che in tale ultimo caso deve essere provato, anche ricorrendo a **prove indirette**, il trasferimento del denaro dal Paese black list in Italia; si tratta, ad esempio, del caso dell'accesso ad una cassetta di sicurezza in Italia nei giorni immediatamente successivi a quelli del prelievo di contante dal conto svizzero.*

-
-
-
-
- ✓ Nella diversa ipotesi in cui, alla data dell'istanza, il contribuente abbia già materialmente trasferito in Italia le somme da regolarizzare, ad esempio depositandole in una cassetta di sicurezza, la prova dell'avvenuto rimpatrio, come del resto già ampiamente chiarito nella circolare quesiti, sarà costituita unicamente dal versamento dei valori presso un intermediario abilitato su un conto corrente intestato al beneficiario economico delle somme, appositamente acceso a seguito dell'attivazione della procedura (Circ. 30/2015).
 - ✓ Per giustificare quanto affermato nell'istanza in relazione, ad esempio, alle attività ed ai valori contenuti in una cassetta di sicurezza, l'apertura e l'inventario della stessa potrà avvenire alla presenza di testimoni qualificati che diano garanzia di affidabilità, come nel caso in cui tali operazioni avvengano alla presenza di un notaio ovvero di funzionari dell'istituto di credito; anche tali soggetti dovranno quindi dare atto degli importi o dei valori contenuti nella cassetta all'interno di un apposito verbale, che rappresenterà un allegato alla relazione di accompagnamento.

-
-
-
-
- ✓ In tale ambito, va invece escluso il ricorso allo strumento della autocertificazione facendo difetto, nel caso, la possibilità per l'Amministrazione di controllare in alcun modo la veridicità di eventuali autodichiarazioni.

4. *Disponibilità liquide, preesistenti da anni, investite in fondi di investimento; dall'01.01.2010 al 31.12.2012, il valore dell'investimento è progressivamente diminuito anno su anno, senza che siano stati effettuati prelevamenti. Al 31.12.2013, il valore è aumentato rispetto al 31.12.2012, ma è rimasto sempre inferiore al valore iniziale del 01.01.2010. Si può dichiarare reddito zero in tutti e quattro gli anni (2010, 2011, 2012 e 2013)? E se il valore al 31.12.2013, fosse stato superiore a quello iniziale dell'01.01.2010, il reddito è da calcolare rispetto all'01.01.2010 o al 01.01.2013? Potrebbe essere conveniente applicare il metodo forfettario (su quali importi)?*

- ✓ Secondo il disposto dell'art. 5 quater, gli imponibili con riferimento a ciascun investimento e a ciascuna attività devono essere determinati analiticamente secondo le regole in vigore nel periodo di imposta al quale si fa riferimento. La modalità di calcolo forfettario può essere esercitata soltanto nel caso in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto di regolarizzazione non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

- ✓ Ai fini della determinazione della consistenza delle attività finanziarie al termine di ciascun periodo d'imposta è necessario tenere conto, per ciascuna attività, delle regole di valorizzazione che sono applicabili ai fini della compilazione del quadro RW nello specifico anno di detenzione.
- ✓ Spetta al contribuente scegliere quale modalità di calcolo sia possibile e/o più conveniente.
- ✓ E' esclusa comunque la possibilità di dichiarare redditi a zero.

5. *Il c/c di appoggio viene utilizzato solo per pagare le spese di gestione e tenuta conto; il saldo medio è pari a qualche centinaio di Euro e senza interessi maturati. E' da dichiarare solo ai fini dell'RW?*

- ✓ Nell'istanza di VD devono essere ricomprese le attività finanziarie complessivamente detenute all'estero dal contribuente, indipendentemente dall'esiguità o meno delle medesime.
- ✓ Rispetto ai successivi obblighi di monitoraggio, si rimanda alle istruzioni per la compilazione del quadro RW.

6. *Persona fisica, denominata A), titolare di ditta individuale e di quota 50% di Srl; ha aperto un c/c in Svizzera con deposito inferiore ai 2 ml di Euro, che non è mai stato movimentato da anni precedenti al 2009. Intende presentare la VD con calcolo forfettario. L'altro socio della Srl, denominato B), ha anch'esso aperto un c/c in Svizzera, però successivamente al 2009 con versamenti in più tranche, dal 2010 al 2013. Per regolarizzare le due posizioni, è sufficiente che il socio B presenti la propria VD o è obbligatorio che venga presentata la VD nazionale per la Srl (IVA – Ires- Irap) ed anche la VD nazionale per il socio A? Per i soci A e B, gli importi debbono essere trattati fiscalmente come dividendi?*

- ✓ L'attivazione della procedura internazionale comprende necessariamente i redditi non dichiarati connessi agli investimenti e alle attività di natura finanziaria illecitamente costituiti o detenuti all'estero oggetto della medesima procedura e comporta l'estensione all'ambito nazionale, dovendosi ritenere che la stessa, al di là degli aspetti connessi al monitoraggio fiscale, non può che riguardare l'intera posizione fiscale del contribuente che la richiede.

- ✓ Si ritiene, comunque, che l'attivazione della procedura internazionale eserciti il suddetto effetto attrattivo dell'ambito nazionale con riguardo ai soli periodi d'imposta che coinvolgono quello "proprio" della procedura internazionale in relazione ai redditi non dichiarati connessi agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria illecitamente costituiti o detenuti all'estero.
- ✓ Pertanto, nel caso specifico, qualora i redditi non siano connessi all'attività della SRL, ciascun socio presenterà esclusivamente la propria VD internazionale.
- ✓ Nel caso di importi classificati quali dividendi, si farà riferimento alle modalità di tassazione previste in base alla qualificazione o meno della partecipazione.

7. *Due persone fisiche, socie ed amministratrici di Srl, nella quale partecipano altri soci (almeno dieci, tra persone fisiche e società), hanno aperto un c/c in Svizzera, intestato a società interposta panamense (interposizione fittizia). Sul c/c, negli anni, sono arrivati numerosi bonifici di società estere, clienti della Srl, per operazioni estero su estero. Le disponibilità venivano poi prelevate da persone fisiche straniere e residenti in Svizzera, che avevano firma sul c/c, per fare sia pagamenti non documentati, sia per distribuire somme ai soci come dividendi. La VD deve essere presentata solo dai due soci amministratori, oppure da tutti i soci? La Srl italiana deve fare la VD nazionale, calcolando solo le sanzioni ai fini IVA, in quanto riferita ad operazioni estero su estero? Gli importi distribuiti dai due soci amministratori, possono essere fiscalmente considerati come dividendi, per cui la società, oltre a pagare Irap ed Ires, dovrà sanare anche il mancato versamento delle ritenute d'acconto per i dividendi dei soci non qualificati?*

- ✓ Si ritiene che l'istanza di V.D. internazionale vada presentata da tutti coloro che avevano disponibilità sul conto estero.
- ✓ Rispetto alla situazione della società italiana, si richiama quanto previsto dalla norma (l. 186/2014) e dalla Circ. 10/2015 riguardo all'effetto attrattivo che la procedura internazionale determina rispetto a quella nazionale.
- ✓ Relativamente al corretto inquadramento fiscale delle somme distribuite dai soci derivanti dalle disponibilità del c/c svizzero, si concorda con la soluzione prospettata dal consulente, qualificando le stesse come dividendi pagati dalla società e non tassati.
- ✓ Da ciò derivano, necessariamente, tutti gli obblighi connessi alla distribuzione di dividendi ai soci non qualificati.

8. *C'è il rischio che l'interposizione fittizia della società panamense, invece di essere riferita alle persone fisiche (amministratori della Srl italiana), possa essere riferita direttamente alla Srl italiana, di cui le due persone fisiche sono amministratori? Chi deve fare la VD?*
- ✓ Occorrerà verificare chi siano i soggetti beneficiari effettivi del conto svizzero, ancorché fittiziamente intestato a società panamense. Tale informazione, contenuta nei formulari sottoscritti al momento dell'apertura del conto, sarà da allegare alla documentazione inerente l'istanza di VD.
9. *La Srl italiana può fare la VD nazionale, per l'intera movimentazione dei conti e gli amministratori solo l'RW e la VD nazionale, per la loro quota di utili (dividendi) percepiti ogni anno?*
- ✓ La facoltà della SRL discende, come prima descritto, dall'effetto attrattivo della VD internazionale dei soci amministratori. Nel caso si decidesse in senso positivo, dovranno essere oggetto di regolarizzazione gli importi connessi a redditi oggetto di omessa tassazione in Italia. Si ritiene non esperibile la sola VD nazionale per i soci se risulti che gli stessi siano *beneficial owners* del conto svizzero.

10. *Esiste un deposito titoli in Svizzera, con una duplice cointestazione (due soggetti), ove sono detenuti titoli tipo "pronti contro termine", che vengono periodicamente rimborsati e riacquistati, al medesimo corso nominale, durante i 4 anni interessati dalla procedura di VD. Parallelamente, esiste anche un conto corrente, cointestato agli stessi soggetti intestatari del deposito titoli, sempre nella stessa Banca, che fa da appoggio al deposito titoli, e dove vengono accreditati gli interessi periodici derivanti dalle operazioni di pronti, e dove vengono altresì addebitate le spese bancarie correnti. Sia il conto corrente, sia il deposito titoli, erano già esistenti alla data 31/12/2008, per cui verranno conteggiate anche le sanzioni per la violazione del monitoraggio (Quadro RW) anche per l'anno 2009, su entrambi. L'ammontare degli assets, oggetto di VD è costituito unicamente da due addendi di cui sopra, ed è ampiamente al di sotto dei limiti per accedere alla procedura di regolarizzazione secondo il metodo forfettario: tuttavia, data l'esiguità degli interessi attivi frutto degli investimenti in pronti contro termine, desidererei procedere al calcolo secondo il metodo analitico. In data gennaio 2010 è giunto sul conto corrente un apporto dall'esterno, e sempre dall'estero e per il quale non è possibile conoscere, né denunciare, la provenienza.*

- ✓ Ai fini della validità della procedura dovrà essere fornita la documentazione atta a comprovare la formazione delle attività estere qualora tali disponibilità si siano formate in annualità ancora accertabili.
- ✓ Al fine, poi, di comprendere l'evoluzione delle attività estere oggetto della procedura di collaborazione volontaria, il contribuente dovrà dettagliare gli incrementi e i decrementi del valore patrimoniale di tali attività, evidenziandone la rilevanza o irrilevanza ai fini della normativa tributaria o del monitoraggio fiscale.
- ✓ La descrizione dettagliata delle attività estere non può prescindere dalla corretta individuazione del paese di detenzione, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, in merito all'appartenenza o meno a una delle tre categorie richiamate (paesi black list, black list con accordo, non black list) anche alla luce del riconoscimento degli effetti premiali sanzionatori.

11. *Dato per scontato che si debba qualificare tale apporto pervenuto poniamo per € 30.0000.00, come reddito, sarei a chiedere una consulenza in merito alla quantificazione teorica di imposte e sanzioni, specificamente in merito a questo importo. E, nello specifico: come considerare dal punto di vista reddituale quell'apporto di € 30.000, e di conseguenza, con quale aliquota computare le imposte su di esso?*

- ✓ Si rinvia a quanto evidenziato in precedenza ai fini della validità e completezza della procedura di collaborazione volontaria. Se i conti di cui trattasi sono, in qualche modo, collegati e si riesce a dimostrare la provenienza del denaro, le conseguenze reddituali saranno ovviamente strettamente connesse con quanto dimostrato.

12. *Devo considerarlo un reddito da capitale, e quindi assoggettarlo, al pari degli interessi attivi sul conto corrente, all'aliquota sostitutiva del 12,50% (è stato ricevuto, si diceva, nel gennaio 2010), oppure devo considerarlo maggior reddito per i soggetti aderenti alla VD, e quindi conteggiare l'aliquota marginale come si trattasse di reddito nazionale non denunciato in allora in Unico 2011 redditi 2010 dai soggetti coinvolti?*

- ✓ La tassazione sarà quella prevista in base alla corretta e documentata classificazione del reddito e con la conseguente aliquota.

13. *In tale ultimo caso, a quale aliquota devo assoggettarlo, essendo due i soggetti cointestatori del deposito titoli, e di conseguenza due le aliquote marginali derivanti dai rispettivi modelli Unico dei due soggetti? Occorrerà dividere l'importo in due e calcolare le imposte sulla base dell'aliquota marginale di ciascuno dei due intestatari?*

✓ Essendo i due soggetti cointestatori del deposito titoli, ai fini della V.D., l'importo dovrà essere imputato al 50%, sia ai fini impositivi che di monitoraggio fiscale.

14. *In ultimo, solo una conferma: ho ben compreso che è possibile aderire al metodo analitico, assoggettando gli interessi periodici alle imposte sostitutive in vigore nei diversi periodi di imposta (12,5% 20%), anziché sottoporre l'intero patrimonio al conteggio sulla base del metodo forfettario?*

✓ Il metodo forfettario di determinazione dei rendimenti è applicabile solo su richiesta del contribuente e riguarda esclusivamente la tassazione delle rendite finanziarie.

15. *Un soggetto persona fisica, imprenditore in Italia dal 2009, ha detenuto all'estero, due conti correnti;*

a) *uno, cointestato con familiari, ad oggi attivo ed incrementatosi dalla sua costituzione solo per il rendimento delle attività finanziarie ivi depositate, che si intende rimpatriare;*

b) *il secondo, presente sino ad ottobre 2012 ed oggi estinto, che, a partire dalla consistenza al 31/12/2008, non si è mai incrementato, ma sempre e solo decrementato, sino alla definitiva chiusura nel 2012.*

✓ *Il quesito riguarda tale secondo conto corrente, per il quale non potrà essere rimpatriato nulla perché estinto, ma che rientra nella procedura perché attivo in parte delle annualità oggetto della VD. Dall'1/1/2009 alla chiusura di tale conto estero, il soggetto ha effettuato prelievi per contante piuttosto frequenti, e di importo superiore al rendimento annuale delle attività presenti sul medesimo (ma comunque al di sotto delle soglie di punibilità penale), perché l'attività iniziata in Italia non ha mai fornito a costui alcun tipo di compenso, né di reddito.*

-
- ✓ *In effetti, questi denari provenienti dall'estero, mai versati su un conto corrente italiano, sono serviti al contribuente per fronteggiare le esigenze quotidiane, mentre il denaro già presente su un conto corrente italiano a lui intestato è servito, pressoché esclusivamente, a finanziare la società da lui creata (finanziamento soci).*
 - ✓ *Si chiede:*
 - 1) *Il fatto che il soggetto sia imprenditore in Italia in quale misura aggrava la situazione, ovvero può arrivare a precludere, in una situazione quale quella descritta, l'accesso alla procedura di VD?*
 - 2) *Se tali prelievi ricorrenti esteri, documentati dal conto corrente estero in quanto prelievi per contanti, ed utilizzati poi in Italia come contanti, da un soggetto che in Italia è imprenditore, possano indurre il Fisco Italiano a presumere per il soggetto italiano il percepimento di un reddito, e pertanto a richiedere le relative imposte, sanzioni ed interessi (essendo un imprenditore può essere gravato da presunzione legale di redditività), pur in assenza di alcun incremento del conto estero, per tutto il periodo coperto dalla procedura?*
-
-
-
-

- 3) *Se una tale dinamica di comportamento, spiegata nella relazione alla VD fornendo evidenza del finanziamento soci ricevuto negli anni dalla società italiana, e degli estratti conto italiani provenienti dal conto corrente intestato all'imprenditore, da cui si evincono, da un lato, i corrispondenti bonifici effettuati, e, dall'altro, l'esiguità degli altri movimenti, sicuramente non compatibile con un normale trend quotidiano di vita (prova mediante elementi indiretti), possa essere sufficiente come prova di non costituzione di ulteriori attività illecite estere, ai sensi di quanto illustrato nel paragrafo 4.1 della circolare nr. 27/E del 16/7/2015, e permetta quindi di accedere alla procedura di Voluntary Disclosure.*
 - ✓ *Si richiama, a tal proposito, quanto indicato dalla Circ. 31 in tema di documentazione da fornire in caso di prelievi.*
 - ✓ *Inoltre, fermo restando i principi generali di veridicità e completezza della VD, qualora il contribuente fornisca documentazione idonea al superamento della presunzione di cui all'art. 12 DL 78/2009, non sarà precluso l'accesso alla procedura di VD internazionale e, per i redditi connessi, anche quella relativa alla VD nazionale (si veda la Circ. 10).*
-
-
-
-

-
- ✓ In ogni caso, sulla base della documentazione fornita dal contribuente, ed in contraddittorio con quest' ultimo, l' Ufficio valuterà la congruità sia dei prelievi effettuati, sia delle spese sostenute, anche mediante elementi indiretti; analogamente, sarà effettuata una valutazione sui possibili risvolti reddituali sulla società residente in Italia e partecipata dal soggetto.
-
-
-
-

- 16. Con riferimento ad una SCI francese proprietaria di beni immobili in Francia, l' Amministrazione Finanziaria si è espressa nel senso di considerarla quale soggetto interposto qualora la società non tenga la contabilità e non riunisca l' assemblea per approvare il bilancio di esercizio. In tal ipotesi la persona fisica residente italiana titolare delle quote dovrebbe considerarsi a tutti gli effetti titolare di quote di comproprietà degli immobili intestati alla predetta SCI. Nel caso di detenzione – in violazione degli obblighi di monitoraggio – di quote di una SCI francese proprietaria di immobili in Francia si chiede:*

 - i. conferma del fatto che si tratta di soggetto interposto con la duplice conseguenza che l' attività detenuta dalla persona fisica è considerata “immobile” e non “partecipazione” e che*
 - ii. il relativo valore è determinato facendo riferimento al valore dell' immobile;*
 - iii. se l' eventuale conferimento di “mandato di amministrazione fiduciaria senza intestazione” previsto al fine di concretizzare il rimpatrio giuridico e quindi di usufruire della riduzione delle sanzioni debba fare riferimento agli immobili o se possa fare riferimento alle quote della SCI;*
-
-
-
-

-
- iv. *se l'eventuale "mandato di amministrazione fiduciaria senza intestazione" degli immobili debba essere conferito dall'amministratore della SCI francese o dalla (dalle) persone fisiche titolari delle quote della SCI, che potrebbero anche essere in disaccordo tra loro oppure non tutti in situazione di violazione degli obblighi di monitoraggio (in quanto qualche socio potrebbe essere residente all'estero o essere in regola con gli obblighi di monitoraggio);*

v. *se la successiva indicazione nel quadro RW debba necessariamente fare riferimento a Partecipazioni al capitale o al patrimonio di società non residenti (codice 2) oppure come Altre attività estere di natura finanziaria (codice 14) o invece come Beni immobili (codice 15);*

vi. *quali siano le conseguenze derivanti dall'inizio di una locazione del bene immobile da parte della SCI Francese e del conseguente avvio della tenuta di una contabilità e di un bilancio di esercizio ai fini degli adempimenti fiscali francesi, evento che comporterebbe la temporanea "trasformazione" della SCI da soggetto interposto a soggetto effettivamente riconosciuto quale titolare effettivo del bene immobile.*

vii. *Chiedo infine se il caso della SCI di diritto monegasco (Principato di Monaco) sia differente in qualcosa da quello della SCI Francese.*
-
-
-
-

- ✓ Sulla base della supposta fittizietà della SCI si ritiene che si debba procedere mediante imputazione ai soci dei redditi immobiliari in proporzione delle rispettive quote di partecipazione alla SCI.
 - ✓ Da questa impostazione segue una logica continuazione di attribuzione alla fiduciaria all'interno del mandato senza intestazione che, pertanto, avrà ad oggetto gli immobili.
 - ✓ Rispetto al mandato di amministrazione, con la circolare n. 43/E del 2009, l'Agenzia afferma che *"il bene deve essere consegnato dal soggetto interessato alla fiduciaria per essere immesso in un deposito appositamente acceso a nome della fiduciaria stessa, anche senza dover procedere al materiale afflusso dei beni nel territorio nazionale"*.
 - ✓ Si ribadisce, inoltre, che l'imputazione dei redditi immobiliari dovrà avvenire in proporzione alle quote di partecipazione e rispetto all'effettiva violazione commessa.
 - ✓ Per quanto riguarda la compilazione del quadro RW, in caso di mandato alla fiduciaria, il contribuente sarà esonerato dagli adempimenti di dichiarazione e di compilazione dello stesso. La fiduciaria, infatti, provvede direttamente ad applicare le ritenute di imposta e le imposte sostitutive sui proventi, nonché ad eseguire le segnalazioni ai fini del monitoraggio fiscale.
-
-
-
-

- ✓ Nel caso di intervenuta effettività dell'attività di gestione immobiliare da parte della SCI francese (escludendo qualunque ipotesi di esteroinvestizione) gli obblighi dei soci, in caso di omessa tassazione di redditi oggetto di VD, saranno quelli propri dei soci di società e, pertanto, dovranno indicare le quote detenute nella SCI ed il valore delle medesime.
- ✓ Pertanto l'istanza andrà compilata in parte facendo "emergere" il valore dell'immobile ed in parte il valore delle quote della SCI.
- ✓ Rispetto alla qualificazione tributaria della SCI, la legislazione francese la considera un soggetto residente ai fini fiscali ma non autonomo soggetto di imposta (in generale è considerata trasparente dal punto di vista tributario con possibilità di opzione per la *impot sur les sociétés*).
- ✓ In caso di produzione di redditi di locazione da parte della società, gli stessi si considerano prodotti in Francia con conseguente obbligo dichiarativo sui soci per effetto della tassazione per trasparenza.
- ✓ La legislazione del Principato di Monaco, al pari di quella francese, considera la SCI un soggetto trasparente dal punto di vista fiscale, con la conseguente assenza di autonomi obblighi tributari.

- ✓ La differenza rispetto alla SCI francese è che, in quella monegasca, neanche i soci (indipendentemente dalla residenza), scontano alcuna imposizione sui redditi per effetto dell'abolizione della stessa avvenuta nel 1969.
- ✓ Ai fini della regolarizzazione in VD, quindi, i soci italiani, dovranno verificare l'impatto di tale differente trattamento tributario.

.....

17. *Un contribuente titolare di D.I. regolarizza con VD prestazioni di servizi non dichiarate effettuate nei cfr di soggetti UE. Considerato che si tratta di prestazioni non imponibili e da dichiarare in Intrastat, si chiede conferma della non applicazione dell'IVA in sede di VD?*

- ✓ Il quesito necessita di specificazioni in merito alla tipologia di prestazioni rese (alcune non sono non imponibili) e nei confronti di quale tipologia di soggetto UE (soggetto passivo d' imposta oppure no).
- ✓ Fatta questa premessa, in linea generale, se correttamente individuate quali prestazioni di servizi non imponibili e rese nei confronti di soggetti passivi d' imposta, allora potranno mantenere la stessa qualificazione anche nella procedura di emersione.

18. *Un contribuente ha acquistato con b.b. un immobile per le vacanze in Francia nel 2012 a € 130.000. Unico 2013 omesso. Unico 2014 presenta solo RW con immobile e fa ravvedimento anche per IVIE. Presenta VD solo per 2012? Solo IVIE come imposte? Le sanzioni saranno al 1,5% o al 3%?*

- ✓ Correttamente il contribuente non può utilizzare l' istituto del ravvedimento per sanare l' omissione della dichiarazione. Può presentare VD per l' anno 2012 e, in quella sede, regolarizzare IVIE indicandone i conteggi in termini di imponibili come specificato nella Circ. 27, anche per godere dei benefici premiali conseguenti alla riduzione delle sanzioni. Se, come è plausibile, il contribuente ha fatto dichiarazione in Francia per l' immobile, il reddito catastale dello stesso, risulterà tassato in Francia.
-
-
-
-

19. Cassetta di sicurezza detenuta c/o Banca CH con c/c estinto nel 2012. Non esiste documentazione attestante il contenuto. Come procedere per VD anni 2009-2011?

- ✓ Posto che la Circ. 31, par. 1.2, ha con evidenza escluso la possibilità di ricorrere allo strumento dell' autocertificazione per dichiarare il contenuto di una cassetta di sicurezza, si ribadisce quanto nella stessa indicato e cioè la possibilità per il contribuente di ricorrere a prove di natura indiretta (ad es. se nella cassetta ci fossero stati gioielli o opere d' arte, un documento di acquisto o di valutazione degli stessi), per documentare il più adeguatamente possibile quanto si fa emergere in procedura di VD.

20. Delega a due figli autorizzati ad operare ESCLUSIVAMENTE con firma congiunta. Si può sostenere che, disgiuntamente, gli stessi non abbiano la disponibilità delle somme?

- ✓ La disponibilità delle attività presenti su un conto corrente dipende strettamente da quanto indicato nel documento di intestazione che, ovviamente, è vincolante non solo dal punto di vista civilistico ma anche fiscale.
- ✓ Pertanto, effettivamente, la disponibilità disgiunta non sussiste.

21. *Un contribuente residente in IT ha un c/c bancario in CH dal 2006 con saldo al 31/12/2014 di € 14.000, sul quale ha incassato i proventi da lavoro autonomo regolarmente fatturati. Dal 2012 lo stesso è stato inquadrato come lav. dip. FRONTALIERO, continuando anche a svolgere la professione autonoma e a versare tali proventi sul c/c svizzero. Deve fare VD?*

- ✓ Se il contribuente negli anni 2006-2014, ha ommesso di presentare il quadro RW indicando l'attività finanziaria detenuta in Svizzera, allora potrà presentare VD per sanare tale omissione; si rammenta che è sempre perseguibile la strada del ravvedimento operoso (ma solo in caso di dichiarazione originariamente presentata).

22. *Due coniugi hanno un'attività finanziaria cointestata a Monaco. Nel 2009 muore il marito; esiste un atto di rinuncia all'eredità a favore dei due figli da parte della moglie ma a Monaco il conto cointestato viene chiuso ed aperta una nuova posizione in capo esclusivamente alla moglie vedova con deleghe ai figli. In realtà gli stessi risultano, per effetto della rinuncia, eredi effettivi. La VD viene predisposta come segue: i 3 soggetti (madre e 2 figli) sono qualificati come titolari effettivi con attribuzione dei redditi in base alle % derivanti dalla legittima (50%, 25%, 25%). Tale impostazione è corretta? In caso si debba procedere come da intestazione del conto (100% alla madre titolare effettivo e 2 deleghe ai figli) la banca potrebbe rilasciare il waiver soltanto alla madre.*

- ✓ Si ritiene corretta la soluzione proposta dal consulente.

23. *Nel 2012 un contribuente ha ereditato un conto a Monaco. Nella propria DR 2012 e 2013 ha indicato sia RW che redditi ma non ha presentato la dichiarazione di successione. Oggi vorrebbe presentare la VD anche per il de cuius. L'istanza sarebbe valida in mancanza della dichiarazione di successione?*

- ✓ La mancanza della dichiarazione di successione non rappresenta una causa di inammissibilità della VD.

24. *La circ. 27 precisa che i delegati non devono compilare le sezioni III e IV dell'istanza. Ma è comunque necessario il waiver anche se la sezione non va compilata?*

- ✓ Il waiver è necessario per ottenere gli effetti premiali della riduzione della sanzione; nel caso in cui la banca fornisca l'autorizzazione esclusivamente al titolare del conto, l'alternativa è sempre quella di rinunciare alla delega (Circ. 27 par. 1.3).

25. Contribuente con partecipazione in società brasiliana non indicata in RW. Il Brasile è Paese WL; le Circ. 27 e 31 trattano dell'applicabilità delle sanzioni ridotte in caso di attività detenute in Paesi UE o WL considerando non dovuto il waiver. È possibile applicare la sanzione ridotta al 50% anche per la partecipazione nella società brasiliana senza necessità di effettuare il rimpatrio giuridico?

- ✓ La disciplina di favore può trovare applicazione, secondo le specifiche modalità, sia con riguardo all'ambito temporale che ai profili sanzionatori, anche nel caso di detenzione di investimenti e attività finanziarie in Brasile, paese collaborativo in quanto non frapponesse ostacoli allo scambio di informazioni e, in quanto tale, non si ravvisa l'esigenza del c.d. monitoraggio rafforzato.

26. Nel determinare gli utili forfettari relativi alla frazione di anno imputabile al de cuius (5% dello stock alla data della morte) si può ragguagliare tale importo all'anno?

- ✓ Si ritiene perseguibile la soluzione proposta.
-
-
-
-



Segreteria Organizzativa e Servizio Clienti

Telefono 045 2080808

Fax 045 2080806-7

formazione@didacticaprofessionisti.it

DIDACTICA PROFESSIONISTI SPA

Viale Andrea Palladio, 22 - 37138 Verona (VR)

Tel. 045 2080808 e Fax 045 2080806-7

www.didacticaprofessionisti.it